### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto recepisce la Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro il cui termine di recepimento è fissato al 5 aprile 2024.

La delega per il recepimento della direttiva in riferimento è contenuta nella legge 21 febbraio 2024, n. 15 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023.

La direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana (in relazione a quest'ultima estensione, viene integrato anche il titolo della suddetta direttiva 2004/37/CE). Tale ampliamento è giustificato dal considerando n. 3 della direttiva (UE) 2022/431 che, "secondo i dati scientifici più recenti, le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie" e che dunque "anche le sostanze tossiche per la riproduzione dovrebbero essere disciplinate dalla direttiva 2004/37/CE al fine di migliorare la coerenza, tra l'altro, con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell'Unione". I profili generali della disciplina oggetto delle suddette estensioni e modifiche concernono l'individuazione e la valutazione dei rischi, l'esclusione o riduzione dell'esposizione (anche con la previsione di relativi valori limite), le informazioni da fornire all'autorità competente, le misure per i casi (prevedibili o non prevedibili) di aumento dell'esposizione, l'accesso alle zone di rischio, le misure igieniche e di protezione individuale, l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, la consultazione e partecipazione degli stessi, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la conservazione della documentazione.

Lo schema di decreto pertanto prevede le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008:

Agli articoli 1, 2 e 3 si introducono modifiche agli articoli 26 comma 3 bis, 29 comma 7, lettera b), 55, comma 2, lettera b), per renderli congruenti con il Capo II del Titolo IX come modificato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2022/431.

L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 222, comma 1, lettera e), per renderlo congruente con il Capo II del Titolo IX come modificato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2022/431. La modifica tiene conto che il valore limite biologico contenuto nell'allegato XXXIX e riferito al piombo è stato, per effetto dell'allegato III bis della direttiva inserito, nell'allegato XLIII bis del capo II del Titolo IX.

L'articolo 5 apporta modifiche all'articolo 223, comma 1, lettera e), per renderlo congruente con il Capo II del Titolo IX come modificato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2022/431. La modifica tiene conto che il valore limite biologico contenuto nell'allegato XXXIX e riferito al piombo è stato, per effetto dell'allegato III bis, inserito nell'allegato XLIII bis del capo II del Titolo IX.

L'articolo 6 modifica l'articolo 229, comma 1, al fine di meglio specificare che gli agenti cancerogeni e mutageni di categoria 2 devono essere considerati come agenti chimici così pure quelli tossici per la riproduzione o con effetti sull'allattamento e quindi diversi da quelli ricompresi nel capo II del Titolo IX.



L'articolo 7 modifica l'articolo 232. Con la lettera a), si abroga il riferimento alla Commissione tossicologica e all'ISPESL, individuati quali soggetti legittimati a proporre al Ministero della salute il nominativo dei tre rappresentanti del medesimo Ministero, facenti parte del comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. La Commissione tossicologica nazionale non è più operante, in base a quanto disposto dalla nota del Ministero della salute prot. n. 5632 del 19 luglio 2010, mentre le funzioni dell'ISPESL sono confluite nell'INAIL, che viene opportunatamente inserito nella nuova disposizione.

Con la lettera b), si sopprime il riferimento all'allegato XXXIX, che viene abrogato in modo esplicito dall'articolo 21, comma 3.

L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 233, estendendo il campo di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione. Tale ampliamento è giustificato dal considerando n. 3 della direttiva (UE) 2022/431 tenuto conto che lo stesso sottolinea che, "secondo i dati scientifici più recenti, le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie" e che dunque "anche le sostanze tossiche per la riproduzione dovrebbero essere disciplinate dalla direttiva 2004/37/CE al fine di migliorare la coerenza, tra l'altro, con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell'Unione.

**L'articolo 9 interviene modificando l'articolo 234**, inserendo, in accordo con quanto previsto dall'articolo 1 della direttiva 2022/431, ulteriori definizioni in ragione dell'ampliamento alle sostanze tossiche per la riproduzione introdotto al n.3) del citato articolo 1:

«b bis) sostanza tossica per la riproduzione: 1.) sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

b-ter) sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia: 1) una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato XLIII;

b-quater) sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: 1) una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato XLIII;».

Per le medesime ragioni viene modificata la definizione del valore limite ed inserita la definizione di valore limite biologico e sorveglianza sanitaria.

L'articolo 10 provvede a modificare l'articolo 235, estendendo l'obbligo di prevedere la sostituzione e riduzione anche per le sostanze tossiche per la riproduzione.

### In particolare:

- a) viene inserito il comma 3 bis ove si prevede che il datore di lavoro provveda affinché l'esposizione sia ridotta al minimo se non è possibile utilizzare /produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso;
- b) viene inserito il comma 3 ter che si riferisce alle sostanze tossiche per la riproduzione (diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione



con valore soglia), per le quali il datore di lavoro applica quanto previsto al comma 3 bis. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell'effettuare la valutazione dei rischi, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo;

c) viene inserito il comma 3 quater con il quale si prevede che l'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII. Tale previsione era già prevista nel vigente comma 3 ultimo periodo dell'articolo 235 che viene soppresso. In ragione dell'estensione dell'obbligo anche alle sostanze tossiche per la riproduzione tale previsione è stata resa applicabile alle fattispecie previste dall'articolo 235.

L'articolo 11 interviene a modificare l'articolo 236, in materia di valutazione del rischio. Nello specifico:

- al comma 1 l'obbligo della valutazione del rischio viene esteso alle sostanze tossiche per la riproduzione;
- al comma 2 i criteri già definiti per le sostanze cancerogene e mutagene vengono estesi anche alle sostanze tossiche per la riproduzione;
- il comma 4 viene sostituito tenendo conto della circostanza che lo stesso fa riferimento all'autocertificazione. Tenuto conto che si poteva far ricorso all'autocertificazione fino al 30/06/2013 e che successivamente a tale data il documento di valutazione deve essere elaborato secondo le procedure standardizzate, la modifica interviene in tal senso; inoltre, i criteri già definiti alle lettere a), b), c) ed f) per le sostanze cancerogene e mutagene vengono estesi anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.

L'articolo 12 apporta modifiche all'articolo 237, in materia di misure tecniche, organizzative e procedurali. Le suddette misure vengono estese anche alle sostanze tossiche per la riproduzione nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2022/431.

L'articolo 13 modifica l'articolo 239, in materia di informazione e formazione. In particolare, al comma 1 lettera a), gli obblighi di informazione vengono estesi anche laddove si utilizzano sostanze tossiche per la riproduzione introducendo l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria laddove sia stato fissato un valore limite biologico previsto nell'allegato C al decreto, come espressamente previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, n. 9, lettera b), 2°cpv.. La modifica interviene, inoltre, per garantire una informazione adeguata e sufficiente se i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in determinati farmaci pericolosi. La formazione viene ripetuta per tener conto di un rischio nuovo o mutato, in particolare nel caso in cui i lavoratori siano esposti a nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze connesse al lavoro. L'informazione e la formazione è offerta periodicamente dalle strutture sanitarie pubbliche e private. In riferimento all'etichettatura ed imballaggio si è ritenuto far riferimento ai Regolamento (CE) 1272/2008 e Regolamento (CE) 1907/2006.

L'articolo 14 interviene a modificare l'articolo 240 del decreto legislativo n. 81 del 2008, estendendo, al comma 1 della disposizione novellata, la protezione in caso di esposizione non prevedibile anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.

L'articolo 15 apporta modifiche all'articolo 241, al fine di estendere le misure da adottare durante le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante



l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.

L'articolo 16 modifica l'articolo 242, prevedendo l'obbligo di informare il datore di lavoro quando è stato superato un valore limite biologico.

L'articolo 17 apporta modifiche all'articolo 243, al fine di imporre obblighi di conservazione in caso di esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione in accordo a quanto previsto dalla direttiva. Si propone, quindi, di modificare l'articolo 243 tenuto che l'attuale formulazione fa riferimento all'Ispesl che per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'ISPESL e l'attribuzione delle funzioni all'INAIL.

L'articolo 18 interviene a modificare l'articolo 244, estendendo gli obblighi previsti in caso di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie dovute a sostanze tossiche per la riproduzione. Si è ritenuto, inoltre, di modificare l'articolo 244 per renderlo congruente con il Capo II del Titolo IX per effetto delle modifiche della direttiva in argomento e, inoltre, si tiene conto che l'attuale formulazione fa riferimento all'ISPESL che per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'ISPESL e l'attribuzione delle funzioni all'INAIL.

L'articolo 19 dispone l'abrogazione dell'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenuto conto che la Commissione tossicologica nazionale non è più operante e che la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro rientra nelle competenze della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

L'articolo 20 sostituisce l'attuale rubrica del Capo II del Titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la seguente: "Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione", rendendola così coerente alle nuove disposizioni eurounitarie.

L'articolo 21 dispone necessarie modifiche agli allegati al decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare:

- il comma 1 della norma in commento prevede che nell'allegato 3B vengano ricomprese con apposita voce anche le sostanze tossiche per la riproduzione, ai sensi dell'articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- i commi 2 e 4, **rispettivamente**, **sostituiscono** gli allegati XXXVIII e XLIII al decreto legislativo n. 81 del 2008, considerato che la direttiva 2022/431, estendendo la protezione alle sostanze tossiche per la riproduzione, opera una modifica dell'allegato III della direttiva 2004/37, recepito nel nostro ordinamento nell'allegato XLIII; nello specifico, con le presenti modifiche:
  - 12 sostanze, già presenti nell'Allegato XXXVIII, vengono trasferite nel nuovo Allegato XLIII (che costituisce l'Allegato A al presente decreto legislativo);
  - vengono introdotte nuove sostanze nell'Allegato XLIII;
  - sempre all'interno dell'Allegato XLIII, viene revisionato il valore limite del benzene, sostanza già presente nel detto allegato;
- il comma 3 dispone l'abrogazione dell'allegato XXXIX;



• il comma 5 introduce al decreto legislativo n. 81 del 2008 il nuovo Allegato XLIII-bis (relativo al Capo II del Titolo IX), in recepimento dell'Allegato III-bis alla direttiva 2022/431 che, estendendo la protezione alle sostanze tossiche per la riproduzione, inserisce il valore limite biologico e misure di sorveglianza sanitaria per il piombo e suoi composti ionici. Tali valori costituivano l'Allegato XXXIX al decreto legislativo 8 aprile 2008 n. 81 che, al comma 5 della disposizione in commento, in ragione delle modifiche apportate dalla direttiva 2022/431, viene conseguentemente soppresso.

L'articolo 22, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.



# **Explanatory document for transposition of directives - non-binding template\***

### **Directive:**

DIRETTIVA (UE) 2022/431 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Transposition deadline(s):

Contact details (Commission + Member States):

Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existant):

## Correlation table: Updated on:

Directive		National transposition measure**		Additional	Comments/expla
Article(s)/Par agraph(s)	Provision(s)/Description of the obligation	Article(s)/Paragraph(s)	Provision(s)		nations from Member State





Modificazioni alla direttiva 2004/37/CE Articolo 1, par. 1, n. 1	1) il titolo è sostituito dal seguente: «DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)»;	Schema di D.Lgs. che recepisce la direttiva 2022/431  Art. 20 (Modificazioni al Capo II del Titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)  1. Sostituire la rubrica del Capo II del Titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la seguente "Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione"	Decreto Legislativo n. 81/2008  Titolo IX Capo II - Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione	Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 1), della direttiva si propone una modifica del Capo II del Titolo IX del decreto legislativo n. 81/2008.
Articolo 1, par. 1, n. 2	all'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:  «1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la	,	Art. 233 Campo di applicazione  1.Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea	Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 2), della direttiva si propone una modifica dell'articolo 233, decreto legislativo n. 81/2008.



	riproduzione durante il lavoro,	sostanze tossiche per la	dell'energia atomica, le	
	ivi compresa la prevenzione di	riproduzione	norme del presente titolo	
	tali rischi.»;		si applicano a tutte le	
			attività nelle quali i	
			lavoratori sono o possono	
			essere esposti ad agenti	
			cancerogeni, mutageni o a	
			sostanze tossiche per la	
			riproduzione a causa della	
			loro attività lavorativa.	
Articolo 1,	L' articolo 2 è così modificato:	Art. 9	Art. 234 Definizioni	Al fine di recepire quanto
par. 1, n. 3	a) sono inserite le lettere	(Modificazioni all'articolo	1. Agli effetti del presente	previsto dall'articolo 1,
	seguenti:	234 del decreto legislativo	decreto si intende per:	paragrafo 1, punto 3), della
		9 aprile 2008, n. 81)	a) omissis:	direttiva si propone una
	b bis) sostanza tossica per la		b) omissis	modifica dell'articolo 234,
	riproduzione: sostanza o	1. All'articolo 234, comma	b-bis) sostanza tossica per	decreto legislativo n.
	miscela che corrisponde ai	1, del decreto legislativo 9	la riproduzione: 1)	81/2008.
	criteri di classificazione	aprile 2008, n. 81, sono	sostanza o miscela che	
	come sostanza tossica per la	apportate le seguenti	corrisponde ai criteri di	
	riproduzione di categoria 1 A o	modificazioni:	classificazione come	
	1B di cui all'allegato I del	a) dopo la lettera b) sono	sostanza tossica per la	
	regolamento (CE)	inserite le seguenti:	riproduzione di categoria 1	
	n. 1272/2008;	"b-bis) sostanza tossica per	A o 1B di cui all'allegato I	
	b ter) sostanza tossica per	la riproduzione: 1)	del regolamento (CE) n.	
	la riproduzione priva di soglia:	sostanza o miscela che	1272/2008;	
	una sostanza tossica per la	corrisponde ai criteri di	b-ter) sostanza tossica per	
	riproduzione per la quale non	classificazione come	la riproduzione priva di	
	esiste un livello di esposizione	sostanza tossica per la	soglia: 1) una sostanza	
	sicuro per la salute dei	riproduzione di categoria 1	tossica per la riproduzione	
	lavoratori e che è identificata	A o 1B di cui all'allegato I	per la quale non esiste un	
	come tale nella colonna	del regolamento (CE) n.	livello di esposizione sicuro	
	«Osservazioni» dell'allegato	1272/2008;	per la salute dei lavoratori	
	III;	b-ter) sostanza tossica per	e che è identificata come	
		la riproduzione priva di	tale nella colonna	

\_



b quater) sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato III;»; soglia: 1) una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato XLIII; b-quater) sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: 1) una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato XLIII";

«Osservazioni» dell'allegato XLIII; b-quater) sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: 1) una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che identificata come tale nella «Osservazioni» colonna dell'allegato XLIII"

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente c) valore limite: se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la b) alla lettera c) le parole "il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria" sono sostituite dalle seguenti "il limite della concentrazione media nell'aria, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno,

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media nell'aria, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione, rilevabile entro la zona di



Articolo 1, Par. 1, n. 4	L'articolo 3 è così modificato:	lavoro".	Art. 233 Campo di applicazione	Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 4),
	e) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell'esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.	agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto;  c-ter) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell'esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il	c-ter) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell'esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro	
	del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto;	"c-bis) valore limite biologico: il limite della concentrazione nell'adeguato mezzo biologico del relativo	metabolita, o di un indicatore di effetto;	
	c) sono aggiunte le lettere seguenti d) valore limite biologico: il limite della concentrazione nell'adeguato mezzo biologico	c) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:	c-bis) valore limite biologico: il limite della concentrazione nell'adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo	
	riproduzione nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione a un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III	mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione";	respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII;	



	(Modificazioni all'articolo 233 del decreto legislativo		lettera a) della direttiva si propone una modifica
	9 aprile 2008, n. 81)		dell'articolo 233, decreto
			legislativo n. 81/2008
a) il paragrafo 1 è sostituito dal	1. All'articolo 233, comma	1.Fatto salvo quanto	
seguente:	1, del decreto legislativo 9	previsto per le attività	
«1. La presente direttiva si	aprile 2008, n. 81, le parole	disciplinate dal capo III e	
applica alle attività nelle quali i	"ad agenti cancerogeni o	per i lavoratori esposti	
lavoratori sono o possono	mutageni" sono sostituite	esclusivamente alle	
essere esposti ad agenti	dalle seguenti <b>"ad agenti</b>	radiazioni previste dal	
cancerogeni, mutageni o a	cancerogeni, mutageni o a	trattato che istituisce la	
sostanze tossiche per la	sostanze tossiche per la	Comunità europea	
riproduzione a causa della loro	riproduzione	dell'energia atomica, le	
attività lavorativa.»;		norme del presente titolo si	
		applicano a tutte le attività	
		nelle quali i lavoratori sono	
		o possono essere esposti	
		ad agenti cancerogeni,	
		mutageni o a sostanze	
		tossiche per la	
		riproduzione a causa della	
		loro attività lavorativa.	
b) al paragrafo 2, il primo e il		Art. 236 – Valutazione del	
secondo comma sono sostituiti	Art. 11	rischio	
dai seguenti:	(Modificazioni all'articolo		
«2. Per qualsiasi attività che	236 del decreto legislativo	1. Fatto salvo quanto	
possa comportare un rischio di	9 aprile 2008, n. 81)	previsto all'articolo 235, il	
esposizione ad agenti		datore di lavoro effettua	
cancerogeni, mutageni o a	1. All'articolo 236 del	una valutazione	
sostanze tossiche per la	decreto legislativo 9 aprile	dell'esposizione a <b>agenti</b>	
riproduzione, si dovrà	2008, n. 81, sono apportate	cancerogeni, mutageni o a	
determinare la natura, il grado	le seguenti modificazioni:	sostanze tossiche per la	



e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.

Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.

a) al comma 1 le parole "a agenti cancerogeni o mutageni" sono sostituite dalle seguenti "a agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione";

b) al comma 2 le parole "di agenti cancerogeni o mutageni" sono sostituite dalle seguenti "di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione"; riproduzione, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.



- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. I datori di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, rivolgono un'attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni, mutageni o con sostanze tossiche per la riproduzione
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
- a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze 0 miscele cancerogene, o mutagene tossiche per riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
- b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;

- 3. Omissis
- 4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
- a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze 0 miscele cancerogene, o mutagene tossiche per riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
- b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
- c) il numero dei lavoratori esposti ovvero



		c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione; d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e delle sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti".	potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione; d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e delle sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti. 5. Omissis 6. Omissis	
Articolo 1, par. 1, n. 5	il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	Art. 10, co. 1, lettera a) (Modificazioni all'articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)	Art. 235, co. 1 – Sostituzione e riduzione	Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 5), della direttiva si propone una modifica dell'articolo 235,
	«1. I datori di lavoro riducono l'utilizzazione di un agente cancerogeno, mutageno o di	1. All'articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile	Il datore di lavoro evita     o riduce l'utilizzazione di un     agente cancerogeno,	co. 1, decreto legislativo n. 81/2008



	una sostanza tossica per la riproduzione sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori.»;	2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole "di un agente cancerogeno o mutageno" sono sostituite dalle seguenti "di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione";	mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.	
Articolo 1, par. 1, n. 6	L'articolo 5 è così modificato:  a) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:	Art. 10, co. 1, lettera b), c) e d) (Modificazioni all'articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All'articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Omissis	Art. 235, co. 2, 3, 3bis, 3ter e 3quater – Sostituzione e riduzione  1. Omissis	Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 1, punto 6), lettera a), della direttiva si propone una modifica dell'articolo 235, co. 2 e 3, aggiungendo i nuovi commi 3bis, 3ter e 3quater, decreto legislativo n. 81/2008
	«2.Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno	b) al comma 2 le parole "l'agente cancerogeno o mutageno" sono sostituite dalle seguenti "l'agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione";	2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un	

nocivo alla salute o alla		sistema chiuso purché	
sicurezza, i datori di lavoro		tecnicamente possibile.	
provvedono affinché la			
produzione e l'utilizzazione			
degli agenti cancerogeni,			
mutageni o delle sostanze			
tossiche per la riproduzione			
avvengano in un sistema			
chiuso, sempre che ciò sia			
tecnicamente possibile.	c) al comma 3 dopo la		
	parola "lavoratori" sono	3. Se il ricorso ad un	
3. Se il ricorso ad un sistema	inserite le seguenti	sistema chiuso non è	
chiuso non è tecnicamente	"all'agente cancerogeno,	tecnicamente possibile il	
possibile, i datori di lavoro	mutageno o alla sostanza	datore di lavoro provvede	
provvedono affinché il livello	tossica per la riproduzione	affinché il livello di	
di esposizione dei lavoratori	priva di soglia" e il secondo	esposizione dei lavoratori	
all'agente cancerogeno,	periodo è soppresso.	all'agente cancerogeno,	
mutageno o alla sostanza		mutageno o alla sostanza	
tossica per la riproduzione	d) dopo il comma 3 sono	tossica per la riproduzione	
privo di soglia sia ridotto al più	aggiunti, in fine, i seguenti:	<b>priva di soglia</b> sia ridotto al	
basso valore tecnicamente		più basso valore	
possibile.		tecnicamente possibile.	
		L'esposizione non deve	
		comunque superare il	
		valore limite dell'agente	
	<b>"21:</b> 6	stabilito nell'allegato XLIII.	
	"3-bis. Se non è		
2 his Comma à tornisonnents	tecnicamente possibile	3-bis. Se non è	
3 bis. Se non è tecnicamente	utilizzare o produrre una	tecnicamente possibile	
possibile utilizzare o produrre	sostanza tossica per la	utilizzare o produrre una	
una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia	riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso,	sostanza tossica per la riproduzione con valore	
in un sistema chiuso, i datori	i datori di lavoro	soglia in un sistema chiuso,	
di lavoro provvedono affinché	provvedono affinché il	i datori di lavoro	
ui iavoi o provvedono anniche	provvedono aninche li	i datori di lavoro	1



il rischio connesso all'esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.

3 ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano il paragrafo 3 bis del presente articolo. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell'effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 3, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo rischio connesso all'esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo. 3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma 3-bis del presente articolo. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell'effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo. 3-quater. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente

provvedono affinché il rischio connesso all'esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo. 3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma 3-bis del presente articolo. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell'effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo. 3-quater. L'esposizione non deve superare il valore



4.L'esposizione non deve superare il valore limite	cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per	limite dell'agente cancerogeno, mutageno o	
dell'agente cancerogeno,	la riproduzione stabilito	della sostanza tossica per	
mutageno o della sostanza	nell'allegato XLIII".	la riproduzione stabilito	
tossica per la riproduzione		nell'allegato XLIII.	
stabilito all'allegato III.»			
, and the second			
	Art. 12		
	(Modificazioni all'articolo		
	237 del decreto legislativo	Art. 237 - Misure tecniche,	
b) il paragrafo 5 è così	9 aprile 2008, n. 81)	organizzative, procedurali	
modificato:			
	1. All'articolo 237, comma		
i) la frase introduttiva è	1, del decreto legislativo 9		
sostituita dalla seguente:	aprile 2008, n. 81, sono	1. Il datore di lavoro:	
	apportate le seguenti	a) assicura, applicando	
«5. In tutti i casi di impiego di	modificazioni:	metodi e procedure di	
agenti cancerogeni, mutageni	a) la lettera a) è sostituita	lavoro adeguati, che nelle	
o di sostanze tossiche per la	dalla seguente:	varie operazioni lavorative	
riproduzione, i datori di lavoro	"a) assicura, applicando	siano impiegati	
applicano tutte le seguenti	metodi e procedure di	quantitativi di agenti	
misure:»;	lavoro adeguati, che nelle	cancerogeni, mutageni o	
	varie operazioni lavorative	di sostanze tossiche per la	
ii) la lettera a) è sostituita dalla	siano impiegati	riproduzione sul luogo di	
seguente:	quantitativi di agenti	lavoro non superiori alle	
	cancerogeni, mutageni o	necessità delle lavorazioni	
«a) limitazione delle quantità	di sostanze tossiche per la	e che gli agenti	
di agenti cancerogeni,	riproduzione sul luogo di	cancerogeni, mutageni o	
mutageni o di sostanze	•	le sostanze tossiche per la	
tossiche per la riproduzione sul		riproduzione in attesa di	
luogo di lavoro;»;	e che gli agenti	impiego, in forma fisica	
	cancerogeni, mutageni o	tale da causare rischio di	
	le sostanze tossiche per la	introduzione, non sono	



iii) le lettere c), d) ed e) so	no
sostituite dalle seguenti:	

- «c) concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l'emissione di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione nel luogo di lavoro;
- d) evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- e) impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare per l'individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;»;

riproduzione in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette";

b) alla lettera b) le parole "ad agenti cancerogeni o mutageni" sono sostituite dalle seguenti "ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione";

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;

- b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
- c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione nell'aria di agenti cancerogeni,



iv) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d'avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare» nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;»;

emissione nell'aria di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale"; d) alla lettera d) le parole "di agenti cancerogeni o mutageni" sono sostituite dalle seguenti "di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione";

mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;

d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle



	indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto	
	legislativo;	
	e) provvede alla regolare e	
	sistematica pulitura dei	
	locali, delle attrezzature e	
	degli impianti;	
	f) elabora procedure per i	
	casi di emergenza che	
	possono comportare	
	esposizioni elevate;	
e) alla lettera g) le parole	g) assicura che gli agenti	
"gli agenti cancerogeni o	cancerogeni, mutageni o le	
mutageni" sono sostituite	sostanze tossiche per la	
dalle seguenti "gli agenti	riproduzione sono	
cancerogeni, mutageni o le	conservati, manipolati,	
sostanze tossiche per la	trasportati in condizioni di	
riproduzione";	sicurezza;	
f) alla lettera h) le parole	h) assicura che la raccolta	
"agenti cancerogeni" sono	e l'immagazzinamento, ai	
sostituite dalle seguenti	fini dello smaltimento degli	
"agenti cancerogeni,	scarti e dei residui delle	
mutageni o sostanze	lavorazioni contenenti	
tossiche per la	agenti cancerogeni,	
riproduzione";	mutageni o sostanze	
•	tossiche per la	
	riproduzione, avvengano in	
	condizioni di sicurezza, in	
	particolare utilizzando	
	contenitori ermetici	
	etichettati in modo chiaro,	
	netto, visibile;	
	i) dispone, su conforme	
	parere del medico	

		g) alla lettera i) le parole "a	competente, misure	
		taluni agenti cancerogeni o	protettive particolari con	
		mutageni" sono sostituite	quelle categorie di	
		dalle seguenti "a taluni	lavoratori per i quali	
		agenti cancerogeni,	l'esposizione a taluni	
		mutageni o sostanze	agenti cancerogeni,	
		tossiche per la	mutageni o sostanze	
		riproduzione";	tossiche per la	
			riproduzione presenta	
			rischi particolarmente	
			elevati.	
Articolo 1,	all'articolo 6, primo comma, le	Art. 11, co. 1, lettera c)	Art. 236, co. 4 -	Al fine di recepire quanto
par. 1, n. 7	lettere a) e b) sono sostituite	(Modificazioni all'articolo	Valutazione del rischio	previsto dall' <b>articolo 1,</b>
	dalle seguenti:	236 del decreto legislativo		paragrafo 1, punto 7), della
		9 aprile 2008, n. 81)	1. Omissis	direttiva si propone una
	«a) le attività svolte e/o i	1. All'articolo 236 del	2. Omissis	modifica dell'articolo 236,
	processi industriali applicati,	decreto legislativo 9 aprile	3. Omissis	co. 4, decreto legislativo n.
	con l'indicazione dei motivi per	2008, n. 81, sono apportate		81/2008
	i quali sono impiegati agenti	le seguenti modificazioni:		
	cancerogeni, mutageni o	a) Omissis		
	sostanze tossiche per la	b) Omissis		
	riproduzione;	c) il comma 4 è sostituito dal		
		seguente:		
	b) i quantitativi prodotti o	"4. Il documento di cui	4. Il documento di cui	
	utilizzati di sostanze o miscele	all'articolo 28, comma 2,	all'articolo 28, comma 2,	
	contenenti agenti cancerogeni,	o il documento redatto	o il documento redatto	
	mutageni o sostanze tossiche	secondo le procedure	secondo le procedure	
	per la riproduzione;»;	standardizzate di	standardizzate di	
		effettuazione della	effettuazione della	
		valutazione dei rischi di cui	valutazione dei rischi di cui	
		all'articolo 29, comma 5,	all'articolo 29, comma 5,	
		sono integrati con i	sono integrati con i	
		seguenti dati:	seguenti dati:	



a) le attività lavorative	a) le attività lavorative
che comportano la	che comportano la
presenza di sostanze o	presenza di sostanze o
miscele cancerogene, o	miscele cancerogene, o
mutagene o tossiche per la	mutagene o tossiche per la
riproduzione o di processi	riproduzione o di processi
industriali di cui all'allegato	industriali di cui all'allegato
XLII, con l'indicazione dei	XLII, con l'indicazione dei
motivi per i quali sono	motivi per i quali sono
impiegati agenti	impiegati agenti
cancerogeni, mutageni o	cancerogeni, mutageni o
sostanze tossiche per la	sostanze tossiche per la
riproduzione;	riproduzione;
b) i quantitativi di	b) i quantitativi di
sostanze ovvero miscele	sostanze ovvero miscele
cancerogene, mutagene o	cancerogene, mutagene o
tossiche per la	tossiche per la
riproduzione prodotti	riproduzione prodotti
ovvero utilizzati, ovvero	ovvero utilizzati, ovvero
presenti come impurità o	presenti come impurità o
sottoprodotti;	sottoprodotti;
c) il numero dei	c) il numero dei
lavoratori esposti ovvero	lavoratori esposti ovvero
potenzialmente esposti ad	potenzialmente esposti ad
agenti cancerogeni,	agenti cancerogeni,
mutageni o a sostanze	mutageni o a sostanze
tossiche per la	tossiche per la

riproduzione;

d) l'esposizione

suddetti lavoratori, ove

nota e il grado della stessa;

protettive applicate ed il

tipo dei dispositivi di

e) le misure preventive e

dei





dei

riproduzione;

d) l'esposizione

suddetti lavoratori, ove

nota e il grado della stessa;

protettive applicate ed il

tipo dei dispositivi di

e) le misure preventive e

		protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e delle sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti".	protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e delle sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti	
Articolo 1,	l'articolo 10, paragrafo 1, è			Risulta già recepito
par. 1, n. 8	così modificato:			nell'attuale formulazione
	a) la parte introduttiva à			dell'articolo 238, decreto
	a) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:			legislativo 81/2008
	«1.Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:»;  b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:			
	«a) i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio			



	di contaminazione ad opera di			
	agenti cancerogeni, mutageni			
	o sostanze tossiche per la			
	riproduzione;»;			
Articolo 1,	L'articolo 11 è così modificato:	Art. 13	Art. 239	Al fine di recepire quanto
par. 1, n. 9		(Modificazioni all'articolo	Informazione e formazione	previsto dall'articolo 1,
	a) al paragrafo 1, il secondo	239 del decreto legislativo	1. Il datore di lavoro	paragrafo 1, punto 9), lettera
	comma è sostituito dal	9 aprile 2008, n. 81)	fornisce ai lavoratori, sulla	a) della direttiva si propone
	seguente:		base delle conoscenze	una modifica dell'articolo 239
	«Detta formazione deve:	1. All'articolo 239 del	disponibili, informazioni ed	comma 1 e 3 del decreto
	— essere adattata	decreto legislativo 9 aprile	istruzioni, in particolare per	legislativo n. 81/2008 e
	all'evoluzione dei rischi e	2008, n. 81, sono apportate	quanto riguarda:	l'aggiunta del comma 3bis
	all'insorgenza di nuovi rischi,	le seguenti modificazioni:	a) gli agenti cancerogeni,	
	in particolare quando i	a) il comma 1 è così	mutageni o le sostanze	
	lavoratori sono o possono	modificato:	tossiche per la	
	essere esposti a vari o nuovi	1) alla lettera a), le parole	riproduzione presenti nei	
	agenti cancerogeni, mutageni	"gli agenti cancerogeni o	cicli lavorativi, la loro	
	o a sostanze tossiche per la	mutageni" sono sostituite	dislocazione, i rischi per la	
	riproduzione, compresi quelli	dalle seguenti "gli agenti	salute connessi al loro	
	contenuti in farmaci	cancerogeni, mutageni o le	impiego, ivi compresi i rischi	
	pericolosi, o in caso di	sostanze tossiche per la	supplementari dovuti al	
	mutamento delle circostanze	riproduzione";	fumare;	
	relative al lavoro,	2) dopo la lettera e) è	b) omissis;	
	<ul> <li>essere periodicamente</li> </ul>	aggiunta, in fine, la	c) omissis;	
	offerta nelle strutture	seguente:	d) omissis .	
	sanitarie a tutti i lavoratori che	"e-bis) l'obbligo di	e) omissis	
	sono esposti ad agenti	sottoporsi alla sorveglianza	e-bis) l'obbligo di	
	cancerogeni, mutageni o a	sanitaria per le sostanze	sottoporsi alla sorveglianza	
	sostanze tossiche per la	per le quali è stato fissato	sanitaria per le sostanze	
	riproduzione, in particolare se	un valore limite biologico	per le quali è stato fissato	
	sono utilizzati nuovi farmaci	di cui all'allegato XLIII bis";	un valore limite biologico	
	pericolosi che contengono tali	b) al comma 3, sono	di cui all'allegato XLIII bis	
	sostanze, e	aggiunte infine le seguenti	2. omissis.	



<ul> <li>essere periodicamente</li> </ul>	parole "e in particolare	3. L'informazione e la	
ripetuta in altri contesti, se	quando i lavoratori sono o	formazione di cui ai commi	
necessario.»;	possono essere esposti a	1 e 2 sono fornite prima che	
	vari o nuovi agenti	i lavoratori siano adibiti alle	
	cancerogeni, mutageni o a	attività in questione e	
	sostanze tossiche per la	vengono ripetute, con	
	riproduzione, compresi	frequenza almeno	
	quelli contenuti in farmaci	quinquennale, e comunque	
	pericolosi, o in caso di	ogni qualvolta si verificano	
	mutamento delle	nelle lavorazioni	
	circostanze relative al	cambiamenti che	
	lavoro";	influiscono sulla natura e	
		sul grado dei rischi <b>e in</b>	
		particolare quando i	
		lavoratori sono o possono	
		essere esposti a vari o	
		nuovi agenti cancerogeni,	
		mutageni o a sostanze	
		tossiche per la	
		riproduzione, compresi	
		quelli contenuti in farmaci	
		pericolosi, o in caso di	
		mutamento delle	
		circostanze relative al	
		lavoro.	
	s) done il somma 2 è	3 bis. L'informazione e la	
	c) dopo il comma 3 è	formazione di cui al	
	inserito il seguente: "3 bis. L'informazione e la	comma 3 devono essere	
	formazione di cui al	periodicamente offerte	
	comma 3 devono essere	nelle strutture sanitarie a	
	periodicamente offerte	tutti i lavoratori che sono	
	nelle strutture sanitarie a	esposti ad agenti	
	tutti i lavoratori che sono	cancerogeni, mutageni o a	
	tutti i lavoi atori che sollo	cancerogeni, indiageni o a	



	esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze e in altri contesti formazione di cui al comma lavorativi, ove si fa uso di farmaci pericolosi, se necessario";	sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze e in altri contesti formazione di cui al comma lavorativi, ove si fa uso di farmaci pericolosi, se necessario	
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	d) al comma 4 le parole "contenenti agenti	4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché	Al fine di recepire quanto previsto dall'articolo 1,
	cancerogeni o mutageni	gli impianti, i contenitori,	paragrafo 1, punto 9),
«2. I datori di lavoro sono	siano etichettati " sono	gli imballaggi <b>contenenti</b>	lettera b) direttiva si
obbligati a informare i	sostituite dalle seguenti	agenti cancerogeni,	propone una modifica
lavoratori sugli impianti e sui	"contenenti agenti	mutageni o sostanze	dell'articolo 239 comma 4
contenitori ad essi connessi	cancerogeni, mutageni o	tossiche per la	del decreto legislativo n.
che contengono agenti	sostanze tossiche per la	riproduzione siano	81/2008 e tiene conto
cancerogeni, mutageni o sostanze o sostanze tossiche	riproduzione siano etichettati in conformità al	etichettati in conformità al Regolamento (CE)	dell'entrata in vigore del Regolamento (CE)
per la riproduzione e a	Regolamento (CE)	1272/2008 e Regolamento	1272/2008 e Regolamento
provvedere a un'etichettatura	1272/2008 e Regolamento	(CE) 1907/2006 in maniera	(CE) 1907/2006 e successive
univoca e chiaramente	(CE) 1907/2006.	chiaramente leggibile e	modificazioni"
leggibile di tutti i contenitori,		comprensibile	
imballaggi e impianti		contrassegni utilizzati e le	
contenenti agenti		altre indicazioni devono	
cancerogeni, mutageni o		essere conformi al disposto	
sostanze tossiche per la		dei decreti legislativi 3	
riproduzione, nonché ad		febbraio 1997, n. 52, e 14	

	annanna sagnali di			
	apporre segnali di		marzo 2003, n. 65, e	
	avvertimento chiaramente		successive modificazioni	
	visibili.			
	Se è stato fissato un valore			
	limite biologico nell'allegato III			
	bis, la sorveglianza sanitaria è			
	obbligatoria per poter			
	lavorare con l'agente			
	cancerogeno, mutageno o con			
	la sostanza tossica per la			
	riproduzione in questione, in			
	conformità delle procedure			
	previste in tale allegato. I			
	lavoratori sono informati di			
	tale obbligo prima che venga			
	loro assegnato un compito che			
	comporta il rischio di			
	esposizione all'agente			
	cancerogeno, mutageno o alla			
	sostanza tossica per la			
	riproduzione indicato.»;			
Articolo 1,	L'articolo 14 è così modificato:	Art. 16	Art. 242	Al fine di recepire quanto
par. 1, n. 10	a) al paragrafo 3, il primo	(Modificazioni all'articolo	Accertamenti sanitari e	previsto dall'articolo 1,
	comma è sostituito dal	242 del decreto legislativo	norme preventive e	paragrafo 1, punto 10),
	seguente:	9 aprile 2008, n. 81)	protettive specifiche	lettera a) della direttiva si
		1. All'articolo 242, comma	1. omissis.	propone una modifica
	«3. Se si riscontra che un	4, del decreto legislativo 9	2. omissis	dell'articolo 242, co. 4 del
	lavoratore soffre di	aprile 2008, n. 81, dopo le	3. omissis.	decreto legislativo 81/2008
	un'anomalia che può essere	parole "a tale esposizione,"		_
	stata causata da	sono inserite le seguenti "o		
	un'esposizione ad agenti	si constati che un valore	4. Ove gli accertamenti	
	cancerogeni, mutageni o a	limite biologico è stato	sanitari abbiano	
	sostanze tossiche per la	superato"	evidenziato, nei lavoratori	
	riproduzione o si constata che		esposti in modo analogo ad	

un valore limite biologico è stato superato, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di		uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione o si constati che un valore limite	
sottoporre a sorveglianza		biologico è stato superato,	
sanitaria gli altri lavoratori che		il medico competente ne	
sono stati esposti in modo		informa il datore di lavoro.	
analogo.»;		5. omissis (( 6. omissis	
b) il paragrafo 4 è sostituito			L'articolo 1, paragrafo 1,
dal seguente:			punto 10), lettera b) è
		Art. 243	previsto dall'art. 243, che
«4. Nei casi in cui si effettua la		Registro di esposizione e	richiama l'art. 242, in
sorveglianza sanitaria,		cartelle sanitarie	combinato disposto con l'art.
vengono tenute cartelle		1. omissis.	25 comma 1 lettere c). Si
sanitarie individuali ed il		2. Il medico competente,	ritiene, pertanto, già
medico o l'autorità		per ciascuno dei lavoratori	recepito
responsabile della		di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e	
sorveglianza sanitaria propone le misure individuali di		aggiornare una cartella	
protezione o di prevenzione		sanitaria e di rischio	
da adottare nei confronti dei		secondo quanto previsto	
lavoratori. La sorveglianza		dall'articolo 25, comma 1,	
sanitaria può comprendere il		lettera c).	
monitoraggio biologico e i			
relativi requisiti.»;			
	Art. 18	Art. 244	
c) al paragrafo 8, il primo	(Modificazioni all'articolo	Registrazione dei tumori e	Al fine di recepire quanto
comma è sostituito dal	244 del decreto legislativo	degli effetti nocivi sulla	previsto dall'articolo 1,
seguente:	9 aprile 2008, n. 81)	funzione sessuale e sulla fertilità	paragrafo 1, punto 10), lettera c) della direttiva si



«8. Tutti i casi di cancro e di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione a un agente cancerogeno, mutageno o a una sostanza tossica per la riproduzione durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile.»;

- 1. All'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) omissis";
- b) al comma 2, le parole "ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL" sono sostituite dalle seguenti "ad agenti cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative a sostanze tossiche per la riproduzione, ne danno segnalazione all'INAIL";
- c) il comma 3 è così modificato:
- 1) l'alinea è sostituita dalla seguente "Presso l'INAIL è costituito il Registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la

1 omissis

2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative a sostanze tossiche per la riproduzione, ne danno segnalazione all'INAIL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.

propone una modifica dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 81/2008



riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate:"  2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis. ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione";	costituito il Registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate: a) Omissis; b) Omissis; c) Omissis; c-bis. ai casi di effetti avversi per la salute da	
	esposizione a sostanze tossiche per la	
	riproduzione.	
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:  "4. L' INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale".  e) la rubrica è sostituita dalla seguente:  «Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla	4. L' INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale	



		funzione sessuale e sulla		
		fertilità».		
Articolo 1,	all'articolo 15, il paragrafo 1 è	ART. 17	Art. 243	Per recepire l'art. 1, par. 1, n.
par. 1 n. 11	sostituito dal seguente:	(Modificazioni all'articolo	Registro di esposizione e	11) della direttiva, si
		243 del decreto legislativo	cartelle sanitarie	modifica l'art. 243, co. 6, del
	«1. Per quanto riguarda gli	9 aprile 2008, n. 81)	1. omissis	decreto legislativo 81/2018
	agenti cancerogeni e		2. omissis	
	mutageni, gli elenchi di cui	1. All'articolo 243 del	3. omissis	
	all'articolo 12, lettera c), e le	decreto legislativo 9 aprile	4. omissis.	
	cartelle sanitarie di cui	/	5. omissis.	
	all'articolo 14, paragrafo 4,	le seguenti modificazioni:		
	sono conservati, in conformità	a) omissis;		
	delle leggi o delle prassi	b) i commi 4, 5 e 6 sono		
	nazionali, per un periodo di almeno 40 anni a decorrere	sostituiti dai seguenti: 4 omissis		
	dalla fine dell'esposizione.	5 omissis		
	dana fine den esposizione.	6. Le annotazioni	6. Le annotazioni	
		individuali contenute nel	individuali contenute nel	
	1.bis	registro di cui al comma 1 e	registro di cui al comma 1 e	
	Per quanto riguarda le	le cartelle sanitarie e di	le cartelle sanitarie e di	
	sostanze tossiche per la	rischio sono conservate dal	rischio sono conservate dal	
	riproduzione, gli elenchi di cui	datore di lavoro almeno	datore di lavoro almeno	
	all'articolo 12, lettera c), e le	fino a risoluzione del	fino a risoluzione del	
	cartelle sanitarie di cui	rapporto di lavoro e	rapporto di lavoro e	
	all'articolo 14, paragrafo 4,	dall'INAIL fino a	dall'INAIL fino a	
	sono conservati, in conformità	quarant'anni dalla	quarant'anni dalla	
	delle leggi o delle prassi	cessazione di ogni attività	cessazione di ogni attività	



	nazionali, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'esposizione.»;	che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione".  c) omissis: d) omisss	che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione. 7. omissis. 8. omissis: a) omissis; b) omissis; c) omissis; d) omissis 9. omissis 10. omissis	
Articolo 1, par. 1, n. 12	l'articolo 16 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Con la procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo e il Consiglio fissano con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione			Disposizione non suscettibile di recepimento.



	T		
	per cui ciò è possibile e, se		
	necessario, altre disposizioni		
	direttamente connesse.»;		
	b)		
	sono aggiunti i paragrafi		
	seguenti:		
	«3.		
	Con la procedura di cui		
	all'articolo 153, paragrafo 2,		
	lettera b), TFUE, il Parlamento		
	europeo e il Consiglio fissano		
	con direttive sulla base		
	dell'informazione disponibile,		
	ivi compresi i dati scientifici e		
	tecnici, i valori limite biologici,		
	insieme ad altre informazioni		
	pertinenti in materia di		
	sorveglianza sanitaria.		
	4.		
	I valori limite biologici e altre		
	informazioni in materia di		
	sorveglianza sanitaria figurano		
	nell'allegato III bis.»;		
Articolo 1, par.	è inserito l'articolo seguente:		Disposizione non suscettibile
1, n. 13	«Articolo 16 bis		di recepimento.
1, 11. 13	Identificazione delle sostanze		direcepimento.
	tossiche per la riproduzione		
	prive di soglia e con valore		
	soglia		
	Conformemente alla		
	procedura di cui all'articolo		
	153, paragrafo 2, lettera b),		
	TFUE, il Parlamento europeo e		
	-		
	il Consiglio indicano, sulla base		



	dei dati scientifici e tecnici		
	disponibili, nella colonna		
	«Osservazioni» dell'allegato III		
	della presente direttiva, se una		
	sostanza tossica per la		
	riproduzione sia una sostanza		
	tossica per la riproduzione		
	priva di soglia o una sostanza		
	tossica per la riproduzione con		
	valore soglia.»;		
Articolo 1, par.	14)		Disposizione non suscettibile
1, n. 14	all'articolo 17, il primo comma		di recepimento.
	è sostituito dal seguente:		
	«Alla Commissione è conferito		
	il potere di adottare atti		
	delegati conformemente		
	all'articolo 17 bis al fine di		
	apportare modificazioni di		
	carattere strettamente tecnico		
	all'allegato II per tener conto		
	del progresso tecnico,		
	dell'evoluzione delle		
	normative o specifiche		
	internazionali e delle nuove		
	conoscenze nel settore degli		
	agenti cancerogeni, mutageni		
	o delle sostanze tossiche per la		
	riproduzione.»;		
Articolo 1, par.	l'articolo 18 bis è sostituito dal		Disposizione non suscettibile
1, n. 15	seguente:		di recepimento.
	«Articolo 18 bis		
	Valutazione		
	Nel quadro della prossima		
	valutazione dell'attuazione		



della presente direttiva nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE, Commissione valuta inoltre la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile. Commissione avvia tale processo nel 2022 e propone quindi, se del caso, le modificazioni necessarie relativamente a tale sostanza in una successiva revisione della presente direttiva. Entro l'11 luglio 2022, la Commissione valuta l'eventualità di modificare la presente direttiva includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell'aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici. Entro il 31 dicembre 2022, se del caso e previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), la Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni esistenti formulate da diverse agenzie, parti interessate



dall'Organizzazione mondiale della sanità sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione prioritari per i quali sono necessari valori limite, presenta un piano d'azione per stabilire valori di limite esposizione professionale nuovi o rivisti per almeno 25 sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate da processi. Se del caso, la Commissione, tenendo conto del piano d'azione e degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa consultazione del CCSS, indugio presenta senza proposte legislative a norma dell'articolo 16. Se del caso, entro il 5 aprile 2025, la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora una definizione e stila un elenco indicativo dei farmaci pericolosi o delle sostanze che li contengono conformemente ai criteri per la classificazione come sostanza cancerogena di



categoria 1 A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 o come agente mutageno o sostanza tossica per la riproduzione. Entro il 31 dicembre 2022la Commissione, previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora orientamenti dell'Unione per la preparazione, somministrazione smaltimento dei farmaci pericolosi sul luogo di lavoro. Tali orientamenti e norme sono pubblicati sul sito web dell'EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate. Se del caso, dopo aver ricevuto un parere del CCSS, la Commissione, tenendo conto della metodologia esistente per fissare i valori limite per gli agenti cancerogeni in alcuni Stati membri e del parere del CCSS, stabilisce i livelli di rischio minimo e massimo. Entro 12 mesi dal ricevimento del parere del CCSS, Commissione, previa opportuna consultazione delle parti interessate, elabora orientamenti dell'Unione sulla





	metodologia per fissare valori		
	limite basati sul rischio. Tali		
	orientamenti sono pubblicati		
	sul sito web dell'EU-OSHA e		
	diffusi in tutti gli Stati membri		
	dalle autorità competenti		
	interessate.		
	Entro il 31 dicembre 2024la		
	Commissione, tenendo conto		
	degli ultimi sviluppi delle		
	conoscenze scientifiche e		
	previa opportuna		
	consultazione delle parti		
	interessate, propone, se del		
	caso, un valore limite per il		
	cobalto e i composti inorganici		
	di cobalto.»;		
Articolo 1, par.	all'allegato II, il punto 1 è		La disposizione si ritiene
1, n. 16	sostituito dal seguente:		recepita nell'articolo 237, co.
	«1.		1, lettera i), come modificata
	II medico e/o l'autorità		dall'articolo 12 dello schema
	responsabile della sorveglianza		di recepimento della direttiva
	sanitaria dei lavoratori esposti		in esame (cfr. riga relativa
	ad agenti cancerogeni,		all'articolo 1, par. 1, n. 6 della
	mutageni o a sostanze tossiche		direttiva)
	per la riproduzione devono		
	essere al corrente delle		
	condizioni e delle circostanze		
	dell'esposizione di ciascun		
	lavoratore.»;		
Articolo 1, par.	l'allegato III è modificato		
1, n. 17	conformemente all'allegato	(Modificazioni agli allegati	
	della presente direttiva.	3 B, XXXVIII, XLIII e XXXIX	



	del decreto legislativo 9	
	aprile 2008, n. 81)	

ULTERIORI MODIFICAZIONI VOLTE AD AGGIORNARE IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA IN ESAME



Articolo 1,	2) all'articolo 1, paragrafo 1, il	ART. 1	Art. 26	La modifica che si apporta
paragrafo 1, n.	primo comma è sostituito dal	(Modificazioni all'articolo	Obblighi connessi ai	all'art. 26 comma 3 bis ha la
2	seguente:	26 del decreto legislativo 9	contratti d'appalto o	finalità di rendere la
	«1. La presente direttiva ha per	aprile 2008, n. 81)	d'opera o di	disposizione congruente con
	oggetto la protezione dei		somministrazione	il Capo II del Titolo IX per
	lavoratori contro i rischi che	1. All'articolo 26, comma 3-	1 omissis	effetto delle modificazioni
	derivano o possono derivare	bis, del decreto legislativo	2.omissi	della direttiva in argomento,
	per la loro salute e la loro	9 aprile 2008, n. 81, le	3-bis. Ferme restando le	con particolare riferimento
	sicurezza dall'esposizione agli	parole "di agenti	disposizioni di cui ai commi	all'articolo 1, paragrafo 1, n.
	agenti cancerogeni, mutageni	cancerogeni, mutageni o	1 e 2, l'obbligo di cui	2.
	o alle sostanze tossiche per la	biologici," sono sostituite	all'obbligo di cui al comma 3	
	riproduzione durante il lavoro,	dalle seguenti "di agenti	non si applica ai servizi di	
	ivi compresa la prevenzione di	cancerogeni, mutageni,	natura intellettuale, alle	
	tali rischi.»;	tossici per la riproduzione	mere forniture di materiali	
		o biologici, ".	o attrezzature, ai lavori o	
			servizi la cui durata non è	
			superiore a cinque uomini-	
			giorno, sempre che essi non	
			comportino rischi derivanti	
			dal rischio di incendio di	
			livello elevato, ai sensi del	
			decreto del Ministro	
			dell'interno 10 marzo 1998,	
			pubblicato nel	
			supplemento ordinario n.	
			64 alla Gazzetta Ufficiale n.	
			81 del 7 aprile 1998, o dallo	
			svolgimento di attività in	
			ambienti confinati, di cui al	
			regolamento di cui al	
			decreto del Presidente della	
			Repubblica 14 settembre	
			2011, n. 177, o dalla	
			presenza <b>di agenti</b>	
			cancerogeni, mutageni,	



			tossici per la riproduzione o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori	
Articolo 1,	4) l'articolo 3 è così modificato:	Art. 2	Art. 29	Al fine di rendere coerente
paragrafo 1, n. 4, lettera b)	a) omissis. b) al paragrafo 2, il primo e il	Modificazioni all'articolo 29 del decreto legislativo 9	Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi	l'apparato normativo con il nuovo Capo II del Titolo IX,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	secondo comma sono sostituiti	aprile 2008, n. 81	1. Il datore di lavoro	modificato per effetto delle
	dai seguenti:		effettua la valutazione ed	modificazioni della direttiva
	«2. Per qualsiasi attività che	1. All'articolo 29, comma 7,	elabora il documento di cui	in argomento, si propone una
	possa comportare un rischio di esposizione ad agenti	lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.	all'articolo 17, comma 1, lettera a) omissis	modifica dell'articolo 29, comma 7.
	cancerogeni, mutageni o a	81, le parole "cancerogeni	2. omissis.	Comma 7.
	sostanze tossiche per la	mutageni" sono sostituite	3.omissis	
	riproduzione, si dovrà	dalle seguenti	4. omissis	
	determinare la natura, il grado	"cancerogeni, mutageni,	5.omissis	
	e la durata dell'esposizione dei	da sostanze tossiche per la	6. omissis	
	lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o	riproduzione".	6-bis. omissis. 6-ter. omissis	
	la sicurezza dei lavoratori e		7. Le disposizioni di cui al	
	determinare le misure da		comma 6 non si applicano	
	adottare.			



Articolo 1, paragrafo 1, n.	2) all'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal	(Modificazioni all'articolo	alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione, connessi all'esposizione ad amianto Art. 55 (Sanzioni per il datore di	La modifica che si apporta all'art. 55, comma 2, lettera
2	seguente: «1. La presente direttiva ha per	55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)	lavoro e il dirigente)  1. È punito con l'arresto da	b), ha la finalità di rendere la disposizione congruente con
	oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che	1. All'articolo 55, comma 2,	tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a	il nuovo Capo II del Titolo IX per effetto delle
	derivano o possono derivare	lettera b) del decreto	6.400 euro il datore di	modificazioni della direttiva
	per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli	legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "cancerogeni	lavoro: a) omissis	in argomento, con particolare riferimento all'articolo 1,
	agenti cancerogeni, mutageni	mutageni" sono sostituite	b) omissis	paragrafo 1, n. 2.
	o alle sostanze tossiche per la	dalle seguenti	2. omissis	
	riproduzione durante il lavoro,	"cancerogeni, mutageni,	a) omissis b) in aziende in cui si	
	ivi compresa la prevenzione di tali rischi.»;	da sostanze tossiche per la riproduzione ".	svolgono attività che	
	- Can 1100111.",	TIPLOWALIONE .	espongono i lavoratori a	
			rischi biologici di cui	
			all'articolo 268, comma 1,	
			lettere c) e d), da	
			atmosfere esplosive,	
			cancerogeni, mutageni, da	



		T.		1
Allegato	Gli allegati della direttiva 2004/37/CE sono modificati come segue: 1. Omissis 2. è inserito l'allegato	Art. 4  Modificazioni all'articolo 222 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	sostanze tossiche per la riproduzione, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) omissis  Art. 222 Definizioni  1. Ai fini del presente capo si intende per:	Si propone di modificare l'art. 222, comma 1, lettera e) per renderlo congruente con il Capo II del Titolo IX per effetto delle modificazioni
	seguente:  «ALLEGATO III bis  VALORI LIMITE BIOLOGICI E  MISURE DI SORVEGLIANZA  SANITARIA  (articolo 16, paragrafo 4)  1.  Piombo e suoi composti ionici  1.1.  Il monitoraggio biologico  comprende la misurazione del  livello di piombo nel sangue  (PbB) con l'ausilio della  spettroscopia ad assorbimento  o di un metodo che dia risultati  equivalenti. Il valore limite  biologico obbligatorio è il  seguente:  70 µg Pb/100 ml di sangue  1.2.  La sorveglianza sanitaria  interviene quando	1. All'articolo 222, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 le parole "un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX" sono soppresse	a) omissis:  1) omissis;  2) omissis 3) omissis c) omissis; d) omissis; e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX; f) omissis; g) omissis; h) omissis.	della direttiva in argomento  La modifica tiene conto che il valore limite biologico contenuto nell'allegato XXXIX e riferito al piombo e stato per effetto dell'allegato III bis della direttiva inserito nell'allegato XL bis del capo II del Titolo IX



		-	
l'esposizione	a una		
concentrazione	di piombo		
nell'aria, espress	sa come media		
ponderata nel te	empo calcolata		
su 40 ore alla	settimana, è		
superiore a 0	),075 mg/m3,		
oppure quando	o nei singoli		
lavoratori è r	iscontrato un		
contenuto di	piombo nel		
sangue superio	ore a 40 μg		
Pb/100 ml di sar	ngue.».		



Allegato	Gli allegati della direttiva 2004/37/CE sono modificati come segue: (1) all'allegato III, il punto A è così modificato: (cfr. tabella allegato alla direttiva)	Art. 5  Modificazioni all'articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  1. All'articolo 223, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX" sono sostituite dalle seguenti "di cui un primo elenco è riportato nell'allegato XXXVIII".	Art. 223  Valutazione dei rischi  1. omissis: a) omissis; (( b) omissis; )) c) omissis; d) omissis; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato nell'allegato XXXVIII; f) omissis; g) omissis.	Si propone di modificare l'art. 223, comma 1, lettera e) per renderlo congruente con il Capo II del Titolo IX per effetto delle modificazioni della direttiva in argomento  La modifica tiene conto che il valore limite biologico contenuto nell'allegato XXXIX e riferito al piombo e stato per effetto dell'allegato III bis inserito nell'allegato XL bis del capo II del Titolo IX
Articolo 1, paragrafo 1, n. 10, lettera b)	10) l'articolo 14 è così modificato: a) omissis b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi in cui si effettua la sorveglianza sanitaria, vengono tenute cartelle sanitarie individuali ed il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria propone le misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori. La	Art. 6  Modificazioni all'articolo 229 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  All'articolo 229, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e	Art. 229  Sorveglianza sanitaria  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione ((di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del	La modifica interviene per assicurare il corretto recepimento dell'articolo 1, paragrafo 1, n. 10, lettera b), della direttiva in tema di sorveglianza sanitaria e per meglio specificare che quelli cancerogeni e mutageni di categoria 2 devono essere considerati come agenti chimici così pure quelli tossici per la riproduzione o con effetti sull'allattamento e quindi diversi da quelli



sorveglianza sanitaria può	mutageni di categoria 2"	Parlamento europeo e del	
comprendere il monitoraggio	sono sostituite dalle	Consiglio, e successive	Titolo IX
biologico e i relativi requisiti.»;	seguenti "tossici specifici	modificazioni ed	
c) Omissis.	per organo bersaglio,	integrazioni, come tossici	
	tossici in caso di	acuti, corrosivi, irritanti,	
	aspirazione, cancerogeni di	sensibilizzanti, <b>tossici</b>	
	categoria 2, mutageni di	specifici per organo	
	categoria 2 e tossici per la	bersaglio, tossici in caso di	
	riproduzione di categoria 2	aspirazione, cancerogeni di	
	o con effetti	categoria 2, mutageni di	
	sull'allattamento".	categoria 2 e tossici per la	
		riproduzione di categoria 2	
		o con effetti	
		sull'allattamento.	
		2. La sorveglianza sanitaria	
		viene effettuata:	
		a) omissis;	
		b) omissis	
		c) omissis	
		3. omissis.	
		4. omissis.	
		5. omissis.	
		6. omissis	
		7. omissis	
		a) omissis	

			b) omissis;	
			c) omissis; d) omissis.	
Articolo 1,	12) l'articolo 16 è così	Art. 7	8. omissis. <b>Art. 232</b>	Con la modifica dell'articolo
Articolo 1, paragrafo 1, n. 12	12) l'articolo 16 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Con la procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo e il Consiglio fissano con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse.»; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «3. Con la procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio fissano con direttive sulla base dell'informazione disponibile,	Art. 7 (Modificazioni all'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)  1. All'articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole "dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale," sono soppresse e, al secondo periodo, dopo le parole "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", su proposta dell'INAIL";  b) al comma 2 la parola "XXXIX" è soppressa.	Art. 232  Adeguamenti normativi  1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute,	Con la modifica dell'articolo 232, commi 1 e 2, si intende attualizzare la norma, che disciplina le procedure per l'aggiornamento dei valori di esposizione professionale, dando conto: - della nota del Ministero della salute prot. n. 5632 del 19 luglio 2010, con la quale è stato comunicato che la Commissione tossicologica nazionale non è più operante; - del passaggio di funzioni dall'ISPESL all'INAIL; - del valore limite biologico contenuto nell'allegato XXXIX e riferito al piombo, che è stato per effetto dell'allegato III bis inserito nell'allegato XLIII bis del capo II del Titolo IX.



ivi compresi i dati scientifici e superiore di sanità, dell'ISPESL della tecnici, i valori limite biologici, Commissione tossicologica insieme ad altre informazioni pertinenti in materia di nazionale, tre in della sorveglianza sanitaria. rappresentanza 4. Omissis Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell'INAIL. 2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province sentiti autonome, Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione



			professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi  3. omissis.  4. omissis	
Articolo 1, paragrafo 1, nn. 4, lettera c), e 7	4) l'articolo 3 è così modificato: a) omissis b) omissis c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I datori di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, rivolgono un'attenzione	Art. 11  Modificazioni all'articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  1. omissis a) omissis	Art. 236 Valutazione del rischio 1. omissis. 2. omissis 3. omissis	Viene sostituito l'articolo 236, comma 4, per rappresentare in maniera chiara che il documento di valutazione rischi deve essere elaborato secondo le procedure standardizzate e non più tramite autocertificazione.



particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni, mutageni o con sostanze tossiche per la riproduzione.»;

- 7) all'articolo 6, primo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
- b) i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o miscele contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;»;

b) omissis

- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
- a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, o mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
- b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti

- 4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
- a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze 0 miscele cancerogene, o mutagene tossiche per riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
- b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti



Articolo 1,	9) l'articolo 11 è così	ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione; d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e delle sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti.».	ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione; d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e delle sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti.».	Ci à ritoputo di aggiornaro il
paragrafo 1, n.	9) l'articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:	Modificazioni all'articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	Informazione e formazione Omissis	Si è ritenuto di aggiornare il comma in quanto i riferimenti nel testo vigente non sono più attuali



Omissis «Detta formazione deve: essere adattata d) al comma 4 le parole 4. Il datore di lavoro all'evoluzione dei rischi e provvede inoltre affinché gli agenti "contenenti all'insorgenza di nuovi rischi, in impianti, i contenitori, gli cancerogeni o mutageni particolare quando i lavoratori imballaggi contenenti sono o possono essere esposti siano etichettati" sono cancerogeni, agenti a vari o nuovi agenti sostituite dalle seguenti o sostanze mutageni cancerogeni, mutageni o a "contenenti agenti tossiche per la sostanze tossiche per la cancerogeni, mutageni o riproduzione siano riproduzione, compresi quelli sostanze tossiche per la etichettati in conformità al contenuti in farmaci pericolosi, riproduzione siano Regolamento (CE) o in caso di mutamento delle etichettati in conformità al 1272/2008 e Regolamento circostanze relative al lavoro, Regolamento (CE) 1907/2006 (CE) essere periodicamente 1272/2008 e Regolamento successive modificazioni in offerta nelle strutture sanitarie (CE) 1907/2006 maniera chiaramente a tutti i lavoratori che sono leggibile e comprensibile. I successive modificazioni"; esposti ad agenti cancerogeni, contrassegni utilizzati e le mutageni o a sostanze tossiche altre indicazioni devono per la riproduzione, in essere conformi al disposto particolare se sono utilizzati dei decreti legislativi 3 nuovi farmaci pericolosi che febbraio 1997, n. 52, e 14 contengono tali sostanze, e marzo 2003, n. 65, e essere periodicamente successive modificazioni ripetuta in altri contesti, se necessario.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I datori di lavoro sono obbligati a informare lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi contengono agenti cancerogeni, mutageni 0



sostanze tossiche

per

	riproduzione e a provvedere a un'etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili.  Se è stato fissato un valore limite biologico nell'allegato III bis, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per poter lavorare con l'agente cancerogeno, mutageno o con la sostanza tossica per la riproduzione in questione, in conformità delle procedure previste in tale			
Articolo 1, paragrafo 1, n.	allegato. I lavoratori sono informati di tale obbligo prima che venga loro assegnato un compito che comporta il rischio di esposizione all'agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione indicato.»;  4) l'articolo 3 è così modificato: a) Omissis b) al paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:	Art. 14 (Modificazioni all'articolo 240 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)	Art. 240 Esposizione non prevedibile	Si propone di modificare l'art. 240 comma 1 per renderlo congruente con il Capo II del Titolo IX per effetto delle



	«2. Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.  Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.»	1. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "ad agenti cancerogeni o mutageni" sono sostituite dalle seguenti "ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione".	1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.  2. Omissis  3. Omissis	modificazioni della direttiva in argomento
Articolo 1, paragrafo 1, n. 11	all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per quanto riguarda gli agenti cancerogeni e mutageni, gli elenchi di cui all'articolo 12, lettera c), e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 14, paragrafo 4, sono conservati, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, per un periodo	Art. 17 (Modificazioni all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)  1. All'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:	Art. 243 Registro di esposizione e cartelle sanitarie 1. omissis 2. omissis. 3.omissis	Si propone di modificare l'art. 243 tenuto che l'attuale formulazione fa riferimento all'Ispesl che per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'ISPESL e l'attribuzione delle funzioni all'INAIL.



di almeno 40	anni a	a deco	orre	re
dalla fine dell'	espos	sizione	<u>)</u> .	
4 1 2 5				

1 bis. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione, gli elenchi di cui all'articolo 12, lettera c), e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 14, paragrafo 4, sono conservati, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, per un periodo di cinque almeno anni a decorrere dalla fine dell'esposizione.»;

#### a) omissis

- b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
- "4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'INAIL, con le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la semplificazione е pubblica amministrazione del 25 maggio 2016, n. 183, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia lavoratore stesso.
- 5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro invia il registro di cui al comma 1 e

La modifica si rende necessaria per non generare equivoci nell'utenza.

- 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'INAIL, con le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la semplificazione е la pubblica amministrazione del 25 maggio 2016, n. 183, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato alle unitamente individuali annotazioni contenute nel registro e, ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.
- 5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro invia il registro di cui al comma 1 e



le cartelle sanitarie e di le cartelle sanitarie e di rischio all'INAIL. rischio all'INAIL. Le 6. annotazioni Le annotazioni individuali contenute nel individuali contenute nel comma 1 e le cartelle comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di conservate dal datore di lavoro almeno fino a lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di risoluzione del rapporto di lavoro e dall'INAIL fino a lavoro e dall'INAIL fino a quarant'anni quarant'anni dalla cessazione di ogni attività cessazione di ogni attività che espone ad agenti che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività almeno cinque anni dalla che espone a sostanze cessazione di ogni attività tossiche per che espone a sostanze riproduzione". tossiche per la riproduzione 7. omissis c) il comma 8 è così modificato: **8.** Il datore di lavoro, in caso 1) all'alinea le parole "ad esposizione del agenti cancerogeni" sono lavoratore ad agenti sostituite dalle seguenti "ad cancerogeni o sostanze agenti cancerogeni tossiche per la sostanze tossiche per la riproduzione, oltre а riproduzione";



	2) alla lettera a) le parole "consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL" sono sostituite dalle seguenti "trasmette copia del registro di cui al comma 1 all'INAIL";	a) trasmette copia del registro di cui al comma 1 all'INAIL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) omissis	
	3) alla lettera d) le parole "ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL" sono sostituite dalle seguenti "ad agenti cancerogeni o sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro chiede all'INAIL";	c) omissis  d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni o sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro chiede all'INAIL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne	



		d) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. L'INAIL trasmette annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute i dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle Regioni".	sia in possesso ai sensi del comma 4.  9. Omissis  10. L'INAIL trasmette annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute i dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle Regioni	
paragrafo 1, n. 10	comma è sostituito dal seguente:  «8. Tutti i casi di cancro e di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino ossoro e catati	(Modificazioni all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)  1. All'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, la parola: «ISPESL» è sostituita dalla	Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità  1. INAIL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi accupazionali della	modificare l'art. 244 per renderlo congruente con il Capo II del Titolo IX per effetto delle modificazioni della direttiva in argomento ed inoltre si tiene conto che l'attuale formulazione fa riferimento all'IspesI che per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
	essere stati causati dall'esposizione a un agente cancerogeno, mutageno o a una sostanza tossica per la riproduzione durante l'attività lavorativa, devono essere	seguente: «INAIL» e le parole: «ad agenti chimici cancerogeni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti chimici	occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in	dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'ISPESL e l'attribuzione delle funzioni all'INAIL.



notificati all'autorità	cancerogeni, mutageni o	applicazione di direttive e	
responsabile.»;	tossici per la	regolamenti comunitari. A	
	riproduzione»;	tale scopo raccoglie,	
		registra, elabora ed analizza	
	b) al comma 2, le parole:	i dati, anche a carattere	
	«ad agenti cancerogeni, ne	nominativo, derivanti dai	
	danno segnalazione	flussi informativi di cui	
	all'ISPESL» sono sostituite	all'articolo 8 e dai sistemi di	
	dalle seguenti: «ad agenti	registrazione delle	
	cancerogeni o mutageni, o	esposizioni occupazionali e	
	casi di effetti nocivi sulla	delle patologie comunque	
	funzione sessuale e sulla	attivi sul territorio	
	fertilità delle lavoratrici e	nazionale, nonché i dati di	
	dei lavoratori adulti o sullo	carattere occupazionale	
	sviluppo della loro	rilevati, nell'ambito delle	
	progenie da loro ritenute	rispettive attività	
	attribuibili ad esposizioni	istituzionali, dall'Istituto	
	=	nazionale della previdenza	
		sociale, dall'Istituto	
	tossiche per la	nazionale di statistica,	
	riproduzione, ne danno	dall'Istituto nazionale	
	segnalazione all'INAIL»;	contro gli infortuni sul	
	c) al comma 3:	lavoro, e da altre	
	5, 2. 55	amministrazioni pubbliche.	
	1) l'alinea è sostituita dalla	I sistemi di monitoraggio di	
	seguente "Presso l'INAIL è	cui al presente comma altresì integrano i flussi	
	costituito il Registro	informativi di cui all'articolo	
	nazionale dei casi di	8.	
	neoplasia di sospetta	0.	
	origine professionale e dei	2. omissis	
	casi di effetti avversi per la	2. 01113313	
	salute da esposizione a	3. Presso l'INAIL è	
	sostanze tossiche per la	costituito il Registro	
	Totaliza totalia per la		



riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate:"  2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:  "c-bis. ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione";  d) il comma 4 è sostituito dal seguente	nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate:  a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);	
"4. L' INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale".  e) la rubrica è così sostituita "Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità";	b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);  c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali;	



			c-bis. ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione  4 L' INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle Regioni e Province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.  5. omissis	
Articolo 1, paragrafo 1, n. 12	12) l'articolo 16 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Con la procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Parlamento europeo e il Consiglio fissano con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione per cui ciò è possibile e, se	Art. 19  Modificazioni all'articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  All'articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 è abrogato.	Art. 245  Adeguamenti normativi  1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche	La modifica, che incide sulla norma che disciplina le procedure per l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale, si rende necessaria per dar conto dell'eliminazione del riferimento alla Commissione tossicologica nazionale, non più operante.



necessario, altre disposizioni	sociali, su richiesta, in tema	
direttamente connesse.»;	di classificazione di agenti	
b) sono aggiunti i paragrafi	chimici pericolosi.	
seguenti:	2. Con decreto del	
«3. Con la procedura di cui	Ministro del lavoro, della	
all'articolo 153, paragrafo 2,	salute e delle politiche	
lettera b), TFUE, il Parlamento	sociali, sentita la	
europeo e il Consiglio fissano	commissione consultiva	
con direttive sulla base	permanente e la	
dell'informazione disponibile,	Commissione consultiva	
ivi compresi i dati scientifici e	tossicologica nazionale:445	
tecnici, i valori limite biologici,	a) sono aggiornati gli	
insieme ad altre informazioni	allegati XLII e XLIII in	
pertinenti in materia di	funzione del progresso	
sorveglianza sanitaria.	tecnico, dell'evoluzione di	
4. Omissis	normative e specifiche	
!	comunitarie o	
	internazionali e delle	
	conoscenze nel settore	
!	degli agenti cancerogeni o	
!	mutageni;	
!	b) è pubblicato l'elenco	
	delle sostanze in funzione	
	dell'individuazione	
	effettuata ai sensi del	
	comma 1.	



# Allegati

ALLEGATO III	ART. 21	ALLEGATO XXXVIII	
		ALLEGATO XLIII	
	(Modificazioni agli allegati 3		
	B, XXXVIII, XLIII e XXXIX del		
	decreto legislativo 9 aprile		
	2008, n. 81)		
	1. I contenuti delle		
	informazioni relative ai dati		
	aggregati sanitari e di rischio		
	dei lavoratori, di cui		
	all'articolo 40 e all'allegato 3B		
	del decreto legislativo 9 aprile		
	2008, n. 81, sono integrati,		
	mediante apposita voce e		
	secondo le modalità previste		
	dall'articolo 40, comma 2-bis,		
	del medesimo decreto		
	legislativo, con la previsione		
	dei rischi derivanti		
	dall'esposizione a sostanze		
	tossiche per la riproduzione.		



	2. L'allegato XXXVIII, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I», è sostituito dall'allegato A al presente decreto.  3. L'allegato XXXIX è abrogato.  4. L'allegato XLIII, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II», è sostituito dall'allegato B al presente decreto.  5. Dopo l'allegato XLIII, è inserito l'allegato XLIII, è inserito l'allegato C al presente decreto.		
ALLEGATO III bis	Allegato C	Allegato XLIII bis	



Yellow: Articles/paragraphs where transposition is required

Green: Articles/paragraphs where transposition is optional; if a MS opts for transposing such provisions (often exemptions or voluntary measures), the Member States have to ensure a correct transposition.

White: Articles/paragraphs where transposition is not required

\* This is a meant to be a general template adaptable to the directive concerned and its specific needs. Categories may remain empty if not applicable (e.g. the "provision" columns if the articles/paragraphs have already been sufficiently referenced). This table can also be completed/replaced by other explanatory documents. Several tables or explanatory documents can be provided. Views expressed in this guidance, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudge the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.

\*\*This column should include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation that could impact its transposition. In this case, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.



#### RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni dettate dallo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, estendono l'originario ambito di applicazione della precedente direttiva alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.

Lo schema di decreto apporta delle modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che trova applicazione sia nei confronti dei datori di lavoro privati che dei datori di lavoro pubblici.

Premettendo che l'articolo 22 dello schema di decreto legislativo reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si illustrano di seguito le singole disposizioni.

Agli articoli 1, 2 e 3 si introducono modifiche agli articoli 26, comma 3 bis, 29, comma 7, lettera b), 55, comma 2, lett. b), per renderli congruenti con il Capo II del Titolo IX come modificato ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2022/431.

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 26, rubricato "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", aggiungendo, al comma 3 bis, la presenza dei rischi derivanti dalla presenza di sostanze tossiche per la riproduzione quale ipotesi in cui il datore di lavoro committente è tenuto a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le aziende coinvolte nell'esecuzione dei lavori, attraverso l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi, anche se in presenza di servizi di natura intellettuale, di mere forniture di materiali o attrezzature, di lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uominigiorno. Trattasi di modifica di tipo ordinamentale, al cui adempimento previsto, il datore di lavoro pubblico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2 modifica l'articolo 29, rubricato "Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi", prevedendo che nelle aziende che occupano fino a 50 dipendenti che espongono i lavoratori anche a sostanze tossiche per la riproduzione, la valutazione dei rischi non può essere effettuata sulla base di procedure standardizzate. Trattasi di modifica di tipo ordinamentale, al cui adempimento previsto, il datore di lavoro pubblico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 3 modifica l'articolo 55, comma 2, lett. b), rubricato "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente", comminando la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione di cui all'articolo 29, comma 1, è commessa in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori anche a sostanze tossiche per la riproduzione. In tal caso, il datore di lavoro pubblico deve provvedervi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 apporta modifiche all'art. 222, rubricato "Definizioni", aggiornando il comma 1, lett. e), dal quale viene soppresso il riferimento al valore limite biologico contenuto nell'allegato XXXIX. Trattasi di una modifica ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La modifica introdotta all'articolo 223, comma 1, lett. e), dall'articolo 5, concernente l'aggiornamento degli allegati di cui il datore di lavoro deve tener conto in sede di valutazione



dei rischi, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 modifica l'art. 229, comma 1, al fine di meglio specificare che, ai fini della sorveglianza sanitaria, gli agenti cancerogeni e mutageni di categoria 2 devono essere considerati come agenti chimici così pure quelli tossici per la riproduzione o con effetti sull'allattamento e quindi diversi da quelli ricompresi nel capo II del Titolo IX. La disposizione ha carattere ordinamentale, al cui adempimento previsto, il datore di lavoro pubblico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7, che modifica l'art. 232, alla lettera a), abroga il riferimento alla Commissione tossicologica e all'ISPESL, individuati quali soggetti legittimati a proporre al Ministero della salute il nominativo dei tre rappresentanti del medesimo Ministero, facenti parte del comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. La Commissione tossicologica nazionale non è più operante, in base a quanto disposto dalla nota del Ministero della salute prot. n. 5632 del 19 luglio 2010, mentre le funzioni dell'ISPESL, per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'ISPESL e l'attribuzione delle funzioni all'INAIL, sono confluite in quest'ultimo, che viene opportunatamente inserito nella nuova disposizione. Con la lettera b), si sopprime il riferimento all'allegato XXXIX, che viene abrogato in modo esplicito dall'articolo 21, comma 3. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 apporta modifiche all'art. 233, estendendo il campo di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione. La disposizione ha carattere ordinamentale e vi si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 interviene modificando l'art. 234, inserendo, in accordo con quanto previsto dall'articolo 1 della direttiva 2022/431, ulteriori definizioni in ragione dell'ampliamento alle sostanze tossiche per la riproduzione. La disposizione ha carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 provvede a modificare l'art. 235, estendendo l'obbligo di prevedere la sostituzione e riduzione anche per le sostanze tossiche per la riproduzione. All'adempimento previsto, il datore di lavoro pubblico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 interviene a modificare l'art. 236, in materia di valutazione del rischio che dovrà necessariamente coinvolgere anche le sostanze tossiche per la riproduzione. All'adempimento previsto, il datore di lavoro pubblico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 12 apporta modifiche all'art. 237, in materia di misure tecniche, organizzative e procedurali. Le suddette misure vengono estese anche alle sostanze tossiche per la riproduzione nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2022/431. All'adempimento previsto, il datore di lavoro pubblico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



L'articolo 13 modifica l'art. 239, in materia di informazione e formazione. In particolare, al comma 1 lett. a), gli obblighi di informazione vengono estesi anche laddove si utilizzano sostanze tossiche per la riproduzione introducendo l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria laddove sia stato fissato un valore limite biologico previsto nell'allegato III al decreto. La modifica interviene, inoltre, per garantire una informazione adeguata e sufficiente se i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in determinati farmaci pericolosi. La formazione viene ripetuta per tener conto di un rischio nuovo o mutato, in particolare nel caso in cui i lavoratori siano esposti a nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione o a vari agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze connesse al lavoro. L'informazione e la formazione sono periodicamente offerte nelle strutture sanitarie pubbliche e private. In riferimento all'etichettatura ed imballaggio si è ritenuto far riferimento ai Regolamento (CE) 1272/2008 e Regolamento (CE) 1907/2006. In analogia a quanto già previsto a legislazione vigente dall'art. 239 del d.lgs. 81/2008, i maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, che si intende introdurre, restano a carico dei datori di lavoro. All'adempimento previsto, il datore di lavoro pubblico e le strutture sanitarie pubbliche provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 14 interviene a modificare l'art. 240 del decreto legislativo n. 81 del 2008, estendendo, al comma 1 della disposizione novellata, la protezione in caso di esposizione non prevedibile anche alle sostanze tossiche per la riproduzione. All'adempimento previsto, il datore di lavoro pubblico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 15 apporta modifiche all'art. 241, al fine di estendere le misure da adottare durante le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori anche alle sostanze tossiche per la riproduzione. All'adempimento previsto, il datore di lavoro pubblico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 16 modifica l'art. 242, prevedendo l'obbligo di informare il datore di lavoro quando è stato superato un valore limite biologico. All'adempimento previsto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 17 apporta modifiche all'art. 243, al fine di imporre obblighi di conservazione in caso di esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione in accordo a quanto previsto dalla direttiva. Si propone, quindi, di modificare l'art. 243 tenuto che l'attuale formulazione fa riferimento all'Ispesl che per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'ISPESL e l'attribuzione delle funzioni all'INAIL. All'adempimento previsto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 18 interviene a modificare l'art. 244, estendendo gli obblighi previsti in caso di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie dovute a sostanze tossiche per la riproduzione. Si è ritenuto, inoltre,



di modificare l'art. 244 per renderlo congruente con il Capo II del Titolo IX per effetto delle modifiche della direttiva in argomento e, inoltre, si tiene conto che l'attuale formulazione fa riferimento all'ISPESL che per effetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la soppressione dell'ISPESL e l'attribuzione delle funzioni all'INAIL. All'adempimento previsto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 19 dispone l'abrogazione dell'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenuto conto che la Commissione tossicologica nazionale non è più operante. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 20, sostituendo l'attuale rubrica del Capo II del Titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rendendola così coerente alle nuove disposizioni eurounitarie, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 21 dispone necessarie modifiche agli allegati al decreto legislativo n. 81 del 2008. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Come premesso, l'articolo 22, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





## DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

### VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato Firmato digitalmente



# **ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)**

Provvedimento: schema di decreto legislativo, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro".

Amministrazione proponente: Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

#### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

## 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il provvedimento dà attuazione alla Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro il cui termine di recepimento è fissato al 4 aprile 2024 e alla delega contenuta nella legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, che all'articolo 8, in particolare, dispone come "Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 definitivo, del 3 febbraio 2021, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva, sentita anche la comunità scientifica in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio; b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431"

Gli obiettivi che il provvedimento, in linea con quelli della nuova direttiva europea ed in piena coerenza con il programma di Governo, si propone di conseguire sono:

- una maggiore tutela della salute dei lavoratori dai rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro estendendo la tutela alle sostanze tossiche per la riproduzione umana
- apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per rendere coerente il testo con le nuove disposizioni.

### 2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il provvedimento non determina distorsioni del quadro normativo, costituendo un adeguamento delle norme nazionali alle norme europee. Anzi esso contribuisce a creare un quadro più dettagliato e articolato di regole che si pongono a garanzia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Tale quadro normativo nazionale vigente in materia è individuabile, essenzialmente, nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare al Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni - del Titolo IX -SOSTANZE PERICOLOSE, al quale si aggiungono le necessarie disposizioni in materia di esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione umana.





### 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

In particolare, sono state apportate modifiche al Titolo I del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, volte a rendere il testo congruente con le modifiche successive al Titolo IX, Capo II relativo alla protezione da agenti cancerogeni e mutageni, al quale si aggiungono le necessarie disposizioni in materia di esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione umana.

Per la maggior parte degli articoli del decreto legislativo, quando non si tratta di articoli completamente aggiuntivi, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del decreto legislativo n. 81 del 2008 si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.

In particolare, lo schema di decreto ha modificato le seguenti disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

- art. 26 comma 3 bis, art. 29, comma 7, lett. b), art. 55 comma 2, lett. b), per rendere tali disposizioni congruenti con il Capo II del Titolo IX per effetto delle modifiche apportate dalla direttiva in argomento.
- art. 222, comma 1, lett. e) e art. 223, comma 1, lett. e), per rendere congruente la disposizione con il Capo II del Titolo IX, tenendo conto che il valore limite biologico, contenuto nell'allegato XXXIX e riferito al piombo, è stato, per effetto dell'allegato III bis della direttiva, inserito nell'allegato XL bis del capo II del Titolo IX.
- art. 229, comma 1, per meglio specificare che gli agenti cancerogeni e mutageni di categoria 2 devono essere considerati come agenti chimici così pure quelli tossici per la riproduzione o con effetti sull'allattamento e quindi diversi da quelli ricompresi nel capo II del Titolo IX.
- art. 232, per eliminare il riferimento alla Commissione tossicologica e all'ISPESL, in quanto la Commissione non è più operante e le funzioni dell'ISPESL sono confluite nell'INAIL, che viene opportunatamente inserito nella nuova disposizione, nonché per sopprimere il riferimento all'allegato XXXIX, che viene abrogato in modo esplicito.
- art. 233, per estendere il campo di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione. Tale ampliamento è giustificato dal considerando n. 3 della direttiva (UE) 2022/431 tenuto conto che lo stesso sottolinea che, "secondo i dati scientifici più recenti, le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie" e che dunque "anche le sostanze tossiche per la riproduzione dovrebbero essere disciplinate dalla direttiva 2004/37/CE al fine di migliorare la coerenza, tra l'altro, con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell'Unione".
- art. 234, per introdurre, in accordo a quanto previsto dall'art. articolo 1 della direttiva 2022/431, ulteriori definizioni in ragione dell'ampliamento alle sostanze tossiche per la riproduzione.
- art. 235, al fine di estendere l'obbligo di prevedere la sostituzione e la riduzione anche per le sostanze tossiche per la riproduzione.
- art. 236 per estendere l'obbligo della valutazione del rischio alle sostanze tossiche per la riproduzione e i criteri già definiti per le sostanze cancerogene e mutagene vengono anch'essi estesi alle sostanze tossiche per la riproduzione. Con riferimento al comma 4 la modifica tiene conto che in esso si fa riferimento all'autocertificazione. Tenuto conto che si poteva far ricorso all'autocertificazione fino al



30/06/2013 e che successivamente a tale data il documento di valutazione deve essere elaborato secondo le procedure standardizzate, la modifica interviene in tal senso.

- art. 237 per prevedere che le misure tecniche, organizzative, procedurali vengono estese anche alle sostanze tossiche per la riproduzione nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2022/431.
- art. 239, le modifiche riguardano l'informazione e la formazione. Al comma 1, lett. a), gli obblighi di informazione vengono estesi anche laddove si utilizzano sostanze tossiche per la riproduzione introducendo l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria laddove sia stato fissato un valore limite biologico previsto nell'allegato III del decreto. La modifica interviene inoltre a garantire una informazione adeguata e sufficiente se sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in determinati farmaci pericolosi. La formazione viene ripetuta per tener conto di un rischio nuovo o mutato, in particolare nel caso in cui i lavoratori siano esposti a nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione o a vari agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze connesse al lavoro. In ordine alla formazione sui farmaci pericolosi la stessa è prevista non solo per le strutture sanitarie ma anche in altri contesti ove gli stessi possono essere utilizzati. In riferimento all'etichettatura ed imballaggio si fa riferimento ai Regolamento (CE) 1272/2008 e Regolamento (CE) 1907/2006.
- art. 240 per estendere la protezione in caso di sposizione non prevedibile anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.
- art. 241. Le modifiche estendono le misure da adottare durante le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.
- Art. 242, per prevedere che l'obbligo di informare il datore di lavoro quando è stato superato un valore limite biologico.
- art 243. Le modifiche impongono obblighi di conservazione in caso di esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, in accordo a quanto previsto dalla direttiva, e tengono conto della soppressione dell'ISPESL e dell'attribuzione delle funzioni all'INAIL.
- art. 244, al fine di estendere gli obblighi previsti in caso di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie dovute a sostanze tossiche per la riproduzione. Inoltre, la modifica ha reso la norma congruente con il Capo II del Titolo IX per effetto delle modifiche della direttiva in argomento e con il trasferimento all'INAIL delle funzioni del soppresso ISPESL
- art. 245. Le modifiche introdotte tengono del fatto che le previsioni dell'allegato XXIX sono confluite nell'allegato XL bis. La modifica prevede, altresì, l'eliminazione del primo comma tenuto conto che la Commissione tossicologica nazionale non è più operante e che la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro rientra nelle competenze della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

#### ALLEGATO I - ALLEGATO XLIII

La direttiva 2022/431, estendendo la protezione alle sostanze tossiche per la riproduzione opera una modifica dell'allegato III della direttiva 2004/37, recepito nel nostro ordinamento nell'allegato XLIII. Dette modifiche consistono nell'introduzione di nuove sostanze, il trasferimento di 12 dodici sostanze già presenti nell'allegato XXVIII e revisione del valore limite del benzene, sostanza già presente nell'allegato XLIII (Benzene).

### - ALLEGATO II - ALLEGATO XLIII bis

La direttiva 2022/431, estendendo la protezione alle sostanze tossiche per la riproduzione, inserisce il valore limite biologico e misure di sorveglianza sanitaria per il piombo e suoi composti ionici inserendo

l'allegato III bis. Tali valori costituivano l'allegato XXXIX del decreto legislativo 8 aprile 2008 n. 81. In ragione delle modifiche apportate dalla direttiva 2022/431, l'allegato XXXIX, riferibile al Capo I del titolo IX, viene soppresso e viene introdotto l'allegato II - Allegato XLIII bis, relativo al capo II del Titolo

### **ALLEGATO 3B**

Non è stato modificato direttamente l'allegato 3b in quanto, trattandosi di allegato ad un decreto ministeriale, necessita di essere modificato da quest'ultimo per evitare un innalzamento della fonte normativa. Pertanto, si è provveduto a inserire all'articolo 21 dello schema di decreto legislativo una disposizione, il co. 1, che dia legittimazione alla modifica dell'allegato tramite la fonte primaria che prevedeva il relativo decreto ministeriale (articolo 40, comma 2 bis, del TU 81 del 2008).

## 4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con il dettato costituzionale. L'obiettivo perseguito è del tutto coerente con i principi costituzionali e sovranazionali che notoriamente tutelano la salute dei cittadini e dei lavoratori.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è compatibile con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione essendo la materia già attualmente regolata da un decreto legislativo.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

### PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento europeo, ma è finalizzato ad adeguare l'ordinamento italiano a quello europeo. Infatti, è finalizzato a recepire la direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni





durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana (in relazione a quest'ultima estensione, viene integrato anche il titolo della suddetta direttiva 2004/37/CE).

# 11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

È stata notificata la lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE in data 24 maggio 2024.

### 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

## 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

# 14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano linee giurisprudenziali prevalenti in materia, né risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

# 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si ravvisano indicazioni al riguardo, atteso che gli Stati membri sono vincolati al corretto e conforme recepimento della direttiva in esame.

## PARTE III.ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

# 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Vengono introdotte nel testo del decreto legislativo n. 81 del 2008, in osseguio alla disciplina comunitaria, le definizioni necessarie per una piena attuazione della direttiva, che amplia l'elenco delle sostanze ritenute nocive per la salute dei lavoratori. In particolare:

- l'articolo 9 del decreto legislativo inserisce, all'articolo 234, comma 1, le nuove lettere b-bis), b-ter), bquater), c-bis) e c-ter), con le seguenti nuove definizioni:
  - b-bis) "sostanza tossica per la riproduzione", quale sostanza o miscela tossica per la riproduzione di categoria 1 A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
  - b-ter) "sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia", quale sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori;
  - b-quater) "sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia" quale sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori;
  - c-bis) "valore limite biologico", quale valore che indica il limite della concentrazione nell'adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto;





c-ter) "sorveglianza sanitaria", quale valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell'esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro;

L'articolo 9 del decreto legislativo, modificando l'articolo 234, comma 1, lettera c), introduce anche una nuova definizione di "valore limite", inteso quale limite della concentrazione media nell'aria, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII;

- l'articolo 10 del decreto legislativo inserisce, all'articolo 235, i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, ulteriori previsioni a tutela dei lavoratori, nel caso in cui non sia possibile evitare l'uso delle sostanze tossiche per la riproduzione:
  - 3-bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinché il rischio connesso all'esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.
  - 3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma 3-bis del presente articolo. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell'effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo.
  - 3-quater. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito nell'allegato XLIII.
- L'articolo 13 del decreto legislativo inserisce, nell'articolo 239, comma 1, la nuova lettera e-bis), una ulteriore misura di tutela per il lavoratore, quale "l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico di cui all'allegato XLIII bis".
- l'articolo 13 del decreto inserisce, nell'articolo 239, un ultimo periodo al comma 3, nonché un comma 3bis), che introducono nuove disposizioni relative alle modalità di attuazione delle attività di formazione e informazioni dei lavoratori che entrano in contatto con le sostanze tossiche per la riproduzione, prevedendo che:
  - "3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro";
  - 3 bis. L'informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze e in altri contesti formazione di cui al comma lavorativi, ove si fa uso di farmaci pericolosi, se necessario".

## 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.



## 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto largo ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto, per il recepimento della Direttiva, sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 salvaguardando il più possibile l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Per la maggior parte degli articoli del decreto legislativo, quando non si tratta di articoli completamente aggiuntivi, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del decreto legislativo n. 81 del 2008, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.

In particolare, sono stati modificati i seguenti articoli: art. 26, comma 3 bis, art. 29, comma 7, lett. b); art. 55, comma 2, lett. b); art. 222, comma 1, lett. e), art. 223, comma 1, lett. e); art. 229, comma 1; art. 232; art. 233; art. 234; art. 235; art. 236; art. 237; art. 239; art. 240; art. 241; art 242; art 243; art. 244; art. 245. Sono stati modificati, altresì l'ALLEGATO I - ALLEGATO XLIII; l'ALLEGATO II - ALLEGATO XLIII bis; l'ALLEGATO 3B.

# 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Al fine di adeguare l'ordinamento interno alle nuove disposizioni previste dalla direttiva in esame, sono state modificate alcune norme che hanno conseguentemente comportato delle abrogazioni anche implicite:

- Articolo 4 del decreto legislativo che modifica l'articolo 222, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove viene soppresso "un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX";
- Articolo 5 del decreto legislativo che modifica l'articolo 223, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove viene soppressa la parola "XXXIX";
- Articolo 7 del decreto legislativo che modifica l'articolo 232, comma 1, sopprimendo le parole "dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale";
- Articolo 7 del decreto legislativo che modifica l'articolo 232, comma 2, sopprimendo la parola "XXXIX";
- Articolo 11 del decreto legislativo che modifica l'articolo 236, comma 4, sopprimendo il riferimento all'autocertificazione;
- Articolo 19 del decreto legislativo che modifica l'articolo 245, abrogando il comma 1;
- Articolo 21, comma 3, del decreto legislativo che abroga l'Allegato XXXIX.

## 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

## 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano, oltre quella qui esercitata, altre deleghe aperte sulla materia oggetto dello schema di decreto legislativo in questione.





### 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.

Il nuovo articolo 232 del decreto legislativo 81 del 2008 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanità e dell'INAIL, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente in materia.

Il comma 2 della medesima disposizione prevede che con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali:

- a) sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea;
- b) sono stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XL e XLI;
- c) è definito aggiornato l'elenco dei valori limite biologici e procedure di sorveglianza sanitaria, in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.
- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione che non ha ritenuto pertanto di commissionarne altri.



# ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Provvedimento: schema di Decreto legislativo, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro".

Amministrazione competente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali Referente AIR dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo

### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il decreto legislativo è finalizzato a recepire la direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, il cui termine di recepimento è fissato al 4 aprile 2024, e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana (in relazione a quest'ultima estensione, viene integrato anche il titolo della suddetta direttiva 2004/37/CE).

La delega per il recepimento della direttiva in riferimento è contenuta nell'articolo della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante "delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023".

L'intervento eurounitario, cui è diretto anche il recepimento nell'ordinamento della direttiva, amplia e rafforza le tutele dei lavoratori che entrano in contatto con sostanze tossiche per la riproduzione e rafforza le tutele dei lavoratori esposti a cancerogeni e mutageni, oltre che a farmaci pericolosi.

L'ampliamento delle tutele è giustificato dal considerando n. 3 della direttiva (UE) 2022/431, che precisa come "secondo i dati scientifici più recenti, le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie" e, dunque, "anche le sostanze tossiche per la riproduzione dovrebbero essere disciplinate dalla direttiva 2004/37/CE al fine di migliorare la coerenza, tra l'altro, con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e di garantire un analogo livello di protezione minima su scala dell'Unione".

In recepimento della direttiva (UE) 2022/431, viene ampliato l'elenco dei composti con valori limite professionale, con l'inclusione di 10 sostanze e 3 gruppi di sostanze reprotossiche (composti del nichel, composti inorganici del piombo e composti divalenti del mercurio), e, inoltre, viene proposto il limite per l'acrilonitrile, come cancerogeno, nonché aggiornato il valore limite del benzene, ridotto progressivamente da quello attuale di 1 ppm fino a 0,2 ppm dopo il 5 aprile 2026, con l'aggiunta della notazione "pelle".

La modifica, in particolare, concerne l'individuazione e la valutazione dei rischi, l'esclusione o riduzione dell'esposizione (anche con la previsione di relativi valori limite), le informazioni da fornire all'autorità competente, le misure per i casi (prevedibili o non prevedibili) di aumento dell'esposizione, l'accesso alle zone di rischio, le misure igieniche e di protezione individuale, l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, la consultazione e partecipazione degli stessi, la misurazione dell'esposizione e la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti, la conservazione della documentazione.

La normativa, quindi, ha un impatto diretto sui datori di lavoro, maggiormente responsabilizzati nell'organizzazione dell'attività lavorativa, in quanto dovranno prevedere precise misure a tutela dei lavoratori che entrano in contatto con sostanze nocive e verificarne il rispetto, dovranno garantire la loro formazione nelle diverse procedure introdotte per la tutela della salute e dovranno, altresì, adempiere a precisi obblighi di comunicazione alle competenti istituzioni pubbliche. Tra gli adempimenti a carico del datore di lavoro, inoltre, sarà ampliata alle sostanze reprotossiche la necessità dell'interruzione immediata dell'attività lavorativa nel caso di superamento del valore limite di esposizione professionale con obbligo di rientro.

Le disposizioni introdotte interessano, altresì, i lavoratori che entrano in contatto con le sostanze nocive, che saranno chiamati alla conoscenza dei pericoli e delle misure adottate dal datore di lavoro, attraverso la partecipazione ai programmi di formazione e al rispetto delle regole di tutela della loro salute, nonché l'INAIL, le ASL competenti e il SSN, anche in qualità di datore di lavoro.



Il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che andrà a modificare il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato predisposto a seguito di un'attività istruttoria svolta con le istituzioni competenti.

## 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Sino ad epoca recente l'attenzione delle attività di prevenzione dei rischi per la salute legati alla riproduzione umana in ambiente di lavoro era stata focalizzata, anche in Italia, sulla protezione delle donne in gravidanza, sia dal punto di vista normativo che operativo. Infatti, per quanto esistano ancora comparti produttivi con prevalenza di un sesso rispetto all'altro, il mercato del lavoro ormai vede una presenza importante delle donne anche in contesti considerati prerogativa di una forza lavoro maschile, compresi quelli in cui è fatto impiego di sostanze tossiche per la salute e la riproduzione.

Negli ultimi anni è stato rilevato un incremento importante di indagini legate al declino della fertilità, in particolare quella maschile, che ha richiesto una maggiore attenzione al fenomeno.

Sotto il profilo legislativo, rispetto agli altri stati membri dell'Unione Europea, l'Italia ha un unico atto legislativo che recepisce le direttive sugli agenti chimici pericolosi (98/24/CE, cosiddetta direttiva CAD) e sugli agenti cancerogeni e mutageni (2004/37/CE, cosiddetta direttiva CMD, ora CMDR). Tale strumento, il decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede Capi separati (Titoli IX, Capo I per gli agenti chimici pericolosi e Capo II per cancerogeni e mutageni) che recepiscono i requisiti legali di ciascuna direttiva.

Il modo in cui i diversi agenti chimici sono regolamentati nel decreto legislativo riproduce, quindi, in larga misura gli ambiti di applicazione del CAD e della CMD.

Sotto il profilo delle evidenze epidemiologiche, gli studi scientifici ad oggi condotti attestano che i rischi per la salute legati alla riproduzione umana in ambiente di lavoro non riguardano solo le donne in gravidanza, su cui sono sempre state focalizzate le misure di prevenzione e protezione della salute, sia dal punto di vista normativo che operativo. Infatti, sulla scorta delle indagini condotte negli ultimi anni, è stato rilevato un importante decremento della fertilità, in particolare di quella maschile. Tali evidenze hanno indotto l'Unione Europea ad applicare anche alle sostanze reprotossiche il livello di attenzione finora riservato alle sole sostanze cancerogene e mutagene.

I fattori di rischio professionali che possono incidere sulla salute riproduttiva sono diversi (radiazioni ionizzanti, calore eccessivo in area genitale, agenti biologici, fattori ergonomici, ecc.) e, tra questi, l'esposizione ad agenti chimici è divenuta di particolare preoccupazione, evidenziando la necessità di una valutazione e gestione del rischio occupazionale dedicata.

Già nel 2013, la Scientific Commitee on Occupational Exposure Limits (Scoel), definiva la tossicità riproduttiva come un "effetto avverso sulla libido, il comportamento sessuale, la spermatogenesi/oogenesi, e qualsiasi interferenza con l'attività ormonale o parametri fisiologici che influiscono sulla capacità di fecondare, nonché effetti avversi sulla fecondazione stessa e sullo sviluppo dell'ovulo fecondato fino all'impianto compreso" (European commission. Occupational Exposure Limits. Methodology for the derivation of occupational exposure limits. Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) - key documentation (version 7- Brussels: European commission, Brussels; 2013, pp. 1-39.)

Per tutelare i lavoratori, di entrambi i sessi, nei confronti di tale tipologia di rischio è stata adottata, a livello europeo, la Direttiva (UE) 2022/431 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni, sostanze tossiche per la riproduzione e farmaci pericolosi durante il lavoro. La Direttiva, dunque, nasce dalla necessità di rafforzare la tutela di quei lavoratori che si trovano a lavorare a contatto con sostanze tossiche per la riproduzione e, di conseguenza, di aggiungere o modificare alcuni valori limite per diverse sostanze pericolose (fra cui piombo e, nichel) e di qualificare come pericolosi i farmaci che contengono sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità (categoria 1A o 1B), mutagenicità (categoria 1A o 1B) o tossicità per la riproduzione (categoria 1A o 1B) in base al Regolamento CLP.

L'allargamento alle cosiddette sostanze "reprotossiche" ha eliminato una rilevante asimmetria che si era creata con il Regolamento REACH, che in molti suoi obblighi e adempimenti accumuna le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, definite cumulativamente con l'acronimo CMR.

Una descrizione del contesto nazionale per quanto riguarda l'esposizione professionale a sostanze reprotossiche, il numero delle imprese e dei lavoratori coinvolti, è difficoltosa, in quanto le sostanze con effetti avversi sul sistema riproduttivo sono numerose e di varia natura, nonché presenti in numerosi cicli produttivi



industriali, come nella produzione di vernici e lacche, adesivi e prodotti per la pulizia, industria della plastica e della gomma, in attività di cura della persona ed estetica, nel commercio per contatto con carta termica di scontrini e molto altro (Cfr. SOSTANZE CHIMICHE REPROTOSSICHE IN AMBIENTE DI LAVORO ISBN 978-88-7484-747-1 © 2022 Inail • Autori: L. Caporossi, M. De Rosa, B. Papaleo).

Tuttavia, non essendo obbligatoria, prima del recepimento della direttiva, la registrazione degli esposti e degli eventi avversi correlati, non è allo stato possibile fare una valutazione quantitativa esatta dei potenziali lavoratori esposti a queste sostanze.

Al momento le uniche informazioni disponibili sono quelle relative alla registrazione delle sostanze presenti nelle banche dati dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA); infatti, stante quanto previsto dal regolamento REACH, si possono identificare annualmente per ogni singolo prodotto la fascia di tonnellaggio commercializzata. In particolare, se si considerano i risultati pubblicati nel "Reprotoxins that should be subject to limit values for workers' exposure"- Report 137, Brussels 2016, le sostanze reprotossiche sono distinte in base alla fascia di tonnellaggio, alla loro rilevanza in termini di quantitativi in uso e al peso commerciale del tipo di aziende coinvolte e, quindi, si desume che per 66 prodotti ci sia una alta rilevanza in termini di utilizzo (fasce di tonnellaggio che arrivano anche a 1.000.000/anno), di cui 28 sono potenzialmente rilevanti e 9 considerati come intermedi. Pertanto, solo 19 prodotti (28-9) diventano di possibile preoccupazione, mentre per gli ulteriori 47 si ritiene che la rilevanza in ambiente di lavoro possa essere considerata trascurabile ovvero non identificabile per insufficienti dati.

Le altre sostanze rientrano nei regolamenti relativi ai medicinali ad uso umano o dei biocidi, per cui seguono comunque restrizioni e utilizzi specifici, coinvolgendo forza lavoro. Questi dati permettono, seppur in via qualitativa, di comprendere come il numero di lavoratori potenzialmente coinvolto potrebbe essere importante.

L'inserimento delle sostanze chimiche reprotossiche all'interno della direttiva (UE) 2022/431, fa sì che, in contesti produttivi in cui siano identificate sostanze chimiche con classificazione di pericolosità come reprotossici di Categoria 1A e/o 1B, dovranno essere realizzate le misure di prevenzione e protezione specifiche per i lavoratori già previste per le sostanze cancerogene.

L'obbligatorietà della misurazione dell'esposizione ai sensi del Capo II del Titolo IX e la possibilità di una revisione degli stessi valori limite, renderanno cogente la disponibilità di metodi analitici di adeguata sensibilità e validati per la determinazione dell'esposizione ambientale a queste sostanze ed eventualmente anche per il monitoraggio biologico dei lavoratori.

Le sostanze reprotossiche dovranno essere prese in considerazione anche nei registri di esposizione, che dovranno essere diversificati tra cancerogeni e tossici per la riproduzione, richiedendo un inevitabile adeguamento della piattaforma informatica per l'invio dei dati e definendo i criteri di inclusione.

Per i lavoratori esposti a sostanze reprotossiche, ai sensi della nuova direttiva, come già per i cancerogeni e mutageni, è prevista la sorveglianza sanitaria che rimanda alla necessità di disporre di protocolli di indagine specifici, necessariamente differenziati per genere. Per questi aspetti, il medico competente potrà avvalersi, per gli accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti. Inoltre, è prevista la registrazione di eventi avversi in analogia con la registrazione dei tumori professionali. Sarà, pertanto, necessario definire quali siano questi eventi, legati alla salute riproduttiva, differenziati per genere ed i metodi di rilevazione.

Appare, inoltre, necessario procedere nello sviluppo del sistema di sorveglianza epidemiologica degli eventi avversi per la salute riproduttiva correlati all'esposizione occupazionale a reprotossici.

Il sistema dovrà prevedere il coinvolgimento delle strutture regionali di sorveglianza, anche alla luce di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 244 del D. Lgs 81 del 2008 in materia di registrazione dei tumori di origine professionale.

L'inclusione delle sostanze chimiche reprotossiche all'interno della direttiva (UE) 2022/431, fa sì che, in contesti produttivi in cui siano identificate sostanze chimiche con classificazione di pericolosità come reprotossici di Categoria 1A e/o 1B, dovranno essere realizzate misure specifiche di prevenzione e protezione dal rischio professionale attualmente previste solo per gli agenti cancerogeni e mutageni.

Relativamente all'esposizione professionale a farmaci pericolosi, che contengono sostanze con classificazione 1A o 1B per cancerogenicità, mutagenicità o tossicità per la riproduzione, nel contesto nazionale i settori più coinvolti sono quello sanitario, in particolare gli ospedali oncologici (con lavoratori addetti



all'immagazzinamento, alla preparazione, alla somministrazione ed allo smaltimento di rifiuti), le cliniche veterinarie, le RSA, con una prevalenza di addetti appartenenti al genere femminile.

Uno studio europeo (cfr. European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Sand Jespersen, M. et al., - 2021 https://data.europa.eu/doi/10.2767/17127) attribuisce una stima di 1.287 aborti all'anno nel 2020, che saliranno a 2.189 aborti all'anno nel 2070, all'esposizione professionale ai farmaci pericolosi negli ospedali e nelle cliniche dell'UE.

Lo studio COWI (2021) stima che oggi quasi 1,8 milioni di lavoratori siano esposti ai farmaci pericolosi, l'88% dei quali è impiegato in ospedali, cliniche e farmacie, e che la percentuale di lavoratrici nei gruppi professionali rilevanti varia dal 4% (personale tecnico nel trattamento dei rifiuti e delle acque reflue) al 92% (badanti, custodi di animali e medici veterinari).

Da non dimenticare che l'esposizione a farmaci pericolosi interessa, inoltre, le terapie domiciliari dei pazienti, esponendo ad un rischio per la salute anche badanti e personale infermieristico, oltre che gli stessi familiari. Inoltre, alla luce delle più recenti evidenze scientifiche, la direttiva aggiorna l'elenco dei valori limite di esposizione professionale (VLEP) per le sostanze cancerogene (vedi documenti European commission: 2020a, Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work, SWD (2020) 183 final. Commission staff working document, impact assessment; 2020b, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. COM (2020) 571 final; 2020c, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro - sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto. SWD (2020) 4 final).

Dunque, il provvedimento, adottato in attuazione della normativa eurounitaria, è diretto a fronteggiare una forma di pericolo per la salute umana di impatto particolarmente ampio, interessando tipologie di lavoratori e di datori di lavoro del tutto eterogenei tra di loro e significativi nella loro numerosità.

# 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

## 2.1 Obiettivi generali e specifici

Il decreto legislativo ha quale obiettivi generali:

- il rafforzamento dell'attuale tutela dei lavoratori dai rischi derivanti dalle sostanze tossiche per la riproduzione;
- l'introduzione e/o riformulazione di VLEP per sostanze cancerogene e mutagene sulla scorta delle più recenti evidenze scientifiche e tenuto conto dei fattori di sostenibilità sotto il profilo economico e sociale;
- il contenimento dei costi sostenuti dal Servizio Sanitario Nazionale per la cura delle patologie correlate alle sostanze CMR sopra menzionate;
- la definizione di misure di gestione del rischio e le buone pratiche atte a contenere le esposizioni professionali a sostanze reprotossiche.

#### Costituiscono obiettivi specifici:

- la riduzione del numero di lavoratori esposti nei settori in cui le sostanze reprotossiche trovano impiego;
- il contenimento del livello di aerodispersione delle sostanze reprotossiche negli ambienti di lavoro, agendo sulle misure di gestione del rischio e sulle buone pratiche;
- l'identificazione delle sostanze tossiche per la riproduzione;
- la previsione dell'aggiornamento della valutazione dei rischi;
- l'identificazione dei lavoratori potenzialmente esposti;
- la verifica dei livelli espositivi attraverso i monitoraggi ambientale e biologico e la comunicazione di
- questi attraverso i registri di esposizione;
- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori con la valutazione della salute riproduttiva;
- l'istituzione di un registro nazionale degli eventi avversi per la salute riproduttiva;
- la registrazione degli eventi avversi per la salute riproduttiva;



4

- l'identificazione dei farmaci pericolosi;
- l'Informazione e formazione dei lavoratori.

### 2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori di riferimento sono i seguenti:

- a) il numero di notifiche al registro degli esposti per gli agenti disciplinati dalla direttiva con periodicità triennale, a partire dalla data di recepimento della direttiva;
- b) il numero di segnalazioni, da parte dei medici che le rilevino, di malattie di sospetta origine professionale dovute agli agenti disciplinati dalla direttiva con periodicità triennale, a partire dalla data di recepimento della direttiva.

## 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Con lo schema di decreto legislativo di recepimento in oggetto, si apportano all'impianto normativo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sia modifiche di ordine sostanziale che modifiche di ordine tecnico, assicurando l'applicazione coerente delle prescrizioni minime previste per proteggere i lavoratori a livello di Unione.

In merito al primo tipo, le modifiche sono state attuate anche attraverso il ricorso alla tecnica della novella legislativa e, pertanto, sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, salvaguardando il più possibile l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati. Per le modifiche sostanziali riferite ad alcuni commi di articoli del decreto legislativo n. 81 del 2008, in disparte gli articoli aggiuntivi, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea. In merito alle seconde, inoltre, sebbene aventi carattere tecnico e incidenti su atti adottati in virtù del recepimento di pregresse direttive, è stata esclusa l'opzione di intervento di cui all'articolo 36 della legge n. 234 del 2012, a mente del quale "alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei".

La ragione ostativa rinviene la sua fonte nell'articolo 117,comma 6, della Costituzione, secondo cui la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie di legislazione esclusiva e, poiché la materia della tutela e sicurezza del lavoro – di cui la presente direttiva è espressione, ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, lettera c), TFUE – rientra nelle materie di legislazione concorrente ex articolo 117, comma 3, della Costituzione, il ricorso alla procedura di recepimento mediante fonti secondarie è precluso.

Avendo peraltro specifica finalità di prevenzione, le modifiche introdotte avranno verosimilmente un impatto positivo sull'individuazione precoce di possibili patologie conseguenti all'esposizione lavorativa.

Di fatto, l'unica discrezionalità concessa allo Stato Membro nel recepire un emendamento alla direttiva CMD consiste nella proposta di ulteriore abbassamento dei VLEP indicati e/o nella previsione di ulteriori misure preventive e protettive di gestione del rischio associato alle sostanze di cui trattasi. Del resto, tali possibilità di intervento sono sempre consentite su iniziativa del singolo Stato membro indipendentemente dalle scadenze temporali previste per il recepimento delle Direttive europee.

### 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

## 4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Considerando il numero elevato e l'utilizzo diffuso delle "sostanze reprotossiche", è evidente che le ripercussioni dell'allargamento del campo di applicazione della Direttiva saranno molto rilevanti ai fini della corretta applicazione del decreto legislativo n. 81 del 2008. Infatti, tutte le aziende all'interno delle quali sono presenti sostanze o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze o miscele tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B dovranno necessariamente aggiornare le proprie valutazioni del rischio nell'ambito del richiamato decreto, applicando ad esse uno specifico sistema di tutele. Ne consegue un



5

incremento degli obblighi organizzativi, nonché di formazione e informazione dei lavoratori, gravanti sui datori di lavoro, con eventuali conseguenti aumenti di costi di gestione.

I lavoratori oggetto della tutela saranno interessati dall'applicazione della nuova normativa, in quanto chiamati al rispetto delle misure di tutela adottate dal datore di lavoro nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Sotto il profilo degli impatti sociali e ambientali, la maggiore tutela dei lavoratori nei confronti delle sostanze reprotossiche produrrà, nel lungo periodo, un vantaggio, non solo per i lavoratori interessati, con una riduzione dell'incidenza dei danni per la salute riproduttiva correlati alle sostanze reprotossiche, ma anche per l'INAIL e il SSN.

Per quanto riguarda i nuovi valori limite di esposizione professionale per i cancerogeni, l'attuazione della nuova normativa dovrebbe comportare sia una diminuzione delle malattie professionali e dei casi di tumore professionale, sia la riduzione dei costi legati a tali tumori a carico degli operatori economici e dei sistemi di sicurezza sociale relativamente alla riduzione del valore limite di esposizione professionale per il benzene e l'introduzione di un valore limite di esposizione professionale per l'acrilonitrile e per i composti del nichel.

Per quanto riguarda le sostanze reprotossiche, l'attuazione della nuova normativa dovrebbe portare ad una diminuzione dei disturbi della funzione sessuale e della fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o dello sviluppo della loro progenie di origine professionale e dei costi conseguenti.

Le risultanze delle valutazioni della Commissione europea (Study to collect recent information relevant to modernising EU Occupational Safety and Health chemicals legislation with a particular emphasis on reprotoxic chemicals with the view to analyse the health, socio-economic and environmental impacts in connection with possible amendments of Directive 2004/37/EC and Directive 98/24/EC Final Report REPORT 1 — BASELINE ASSESSMENT), ha preso in considerazione 30 sostanze reprotossiche di categoria 1A e 1B, che dovrebbero tener conto del 90% del rischio dovuto a reprotossici.

Sarebbero 66.600 le aziende coinvolte in Italia, afferenti a 36 differenti settori industriali.

In Italia 15 aziende hanno partecipato all'esercizio di consultazione condotto dalla Commissione europea sull'attuale esposizione a sostanze reprotossiche sul luogo di lavoro e sulle misure di gestione del rischio attuate (Annex 2 del citato Report 1).

La partecipazione delle PMI alla consultazione è stata estremamente bassa.

Il recepimento della Direttiva (UE) 431/2022 e la proposta di nuovi VLEP per acrilonitrile, composti nichel – frazione inalabile e benzene si basa sull'adozione di un'opzione di cui sono stati valutati costi e benefici su un periodo di 60 anni. Tale opzione garantisce che, a fronte degli oneri economici da sostenere, si registrerebbero nell'Unione Europea benefici per oltre 1 milione di lavoratori, in termini di prevenzione dei casi di cancro e di altre malattie significative di natura professionale (vedi documenti già citati European commission, 2020a, 2020b, 2020c).

Bisogna comunque considerare che, nonostante i numerosi studi pubblicati sull'onere economico degli infortuni e delle malattie professionali, l'identificazione di stime solide e comparabili dell'onere totale a livello nazionale rimane ancora un'impresa complessa, in gran parte a causa della mancanza di una metodologia standardizzata e dell'uniformità dei dati a livello nazionale.

Inoltre, la maggior parte degli studi si è concentrata su un numero limitato di sottocategorie di costo, principalmente relative alla produttività del lavoro (Valenti A, Rondinone BM, lavicoli S. Salute e sicurezza sul lavoro. Costo Zero 2018; (5):70-1).

Per quanto concerne l'impatto sulla salute dei lavoratori, la presente iniziativa dovrebbe portare all'interno della UE benefici per oltre 1 milione di lavoratori, in termini di prevenzione dei casi di cancro e di altre malattie significative di natura professionale.

Al riguardo, si stima una riduzione di oltre 1.700 casi di malattie professionali nei prossimi 60 anni, con conseguente riduzione delle spese di assistenza sanitaria pari a 5 milioni di euro nei prossimi 60 anni. Tale riduzione comporterebbe un incremento della durata, della qualità e della produttività della vita lavorativa dei lavoratori.

I maggiori benefici si potrebbero registrare in relazione ai composti di nichel e al benzene, con un beneficio per la salute in termini monetari, compreso tra 72 e 92 milioni di euro e 121 e 198 milioni di euro; nel caso dell'acrilonitrile il beneficio per la salute è stimato tra 440.000 e 5.8 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'impatto sulle imprese, ai benefici dovuti alla riduzione dell'assenteismo, delle perdite di produttività e delle indennità assicurative per un importo stimato di 7 milioni di euro nei prossimi 60 anni, si



sommano costi aggiuntivi. Tali costi sono dovuti all'implementazione di misure di prevenzione e gestione del rischio e di adattamento dei processi produttivi. I nuovi limiti di esposizione che maggiormente impatteranno sui costi di adeguamento per le imprese sono quindi quelli relativi ai composti del nichel e al benzene, con investimenti nell'arco dei prossimi 60 anni pari rispettivamente a 6,5 miliardi e 7,61 miliardi di euro (European commission, 2020a, 2020b, 2020c) (Cfr. monografia INAIL 2024 - DIRETTIVA UE 2022/431 E NOVITÀ IN TEMA DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SOSTANZE REPROTOSSICHE E FARMACI PERICOLOSI).

### 4.2 Impatti specifici

### A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La modifica della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro impatta specificamente sulle PMI. Attualmente la normativa non prevede regimi agevolati per le microimprese o le PMI. Inoltre, sebbene i valori limite siano stati definiti su livelli che consento di ridurre quasi a zero il rischio di chiusura totale o parziale delle attività produttive delle piccole imprese, per queste permane comunque un onere non indifferente nell'adeguamento ai valori limite proposti, nonché per le spese legate al ricorso a consulenti specialisti per la misurazione dell'esposizione professionale e per la sorveglianza sanitaria, che dovrà essere attivata a prescindere del livello di esposizione rilevato e dovrà prevedere, con ogni probabilità, accertamenti specialistici e esami diagnostici dedicati, oltre alla istituzione di un registro degli esposti.

#### B. Effetti sulla concorrenza

La nuova normativa in materia di sicurezza potrebbe inizialmente incidere negativamente sulla concorrenza, in quanto comporta oneri di attuazione che ricadrebbero percentualmente in maniera inversamente proporzionale alle dimensioni dell'azienda. Nel medio periodo, invece, si realizzeranno condizioni di concorrenza più eque per gli operatori economici dei settori che utilizzano sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, in linea con quanto previsto dalla UE.

#### C. Oneri informativi

La nuova normativa comporta oneri informativi a carico dei datori di lavoro. È, infatti, introdotta la previsione di specifiche informazioni che il datore di lavoro deve fornire all'Inail, dal momento che anche i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione andrebbero iscritti nel registro degli esposti ex art. 243 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

## D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento si pone in linea con i livelli minimi di regolazione europea, dando attuazione alle previsioni della Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

### 4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Non sono state individuate opzioni alternative idonee, secondo quanto già specificato *supra* (cfr. opzioni di intervento). Pertanto, l'intervento in esame, consistente nella modifica e integrazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, mediante il ricorso alla fonte di rango primario, appare l'unica opzione percorribile.

Ciò consente di adeguare il quadro normativo nazionale al contesto unionale, introducendo un sistema di prevenzione che prenda in considerazione anche l'esposizione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.

Al fine di non incorrere in procedure di infrazione e dare completa attuazione alla direttiva, sono stati modificati con norma primaria anche gli allegati al decreto legislativo n. 81 del 2008.

### 5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

#### 5.1 - Attuazione

Il decreto legislativo in esame modifica il decreto legislativo n. 81 del 2008 per adeguarlo alle previsioni della Direttiva eurounitaria.

La concreta attuazione delle disposizioni prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra



lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Comitato e le parti sociali, per recepire i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, per stabilire i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XL e XLI, definire e aggiornare l'elenco dei valori limite biologici e procedure di sorveglianza sanitaria, in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

### 5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio sarà effettuato attraverso le informazioni rese disponibili dall'INAIL sulla base dei dati rilevati di cui agli articoli 243 e244 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Dall'analisi di tali dati verranno estrapolati gli elementi utili a monitorare l'effetto positivo delle modifiche introdotte sull'individuazione precoce delle possibili patologie conseguenti all'esposizione lavorativa oggetto di sorveglianza.

#### CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Per i reprotossici, ai fini della redazione del documento di *impact assesment* (vedi Report 1 e Report 2 precedentemente citati), la Commissione europea ha consultato i Sindacati in due differenti occasioni. Rispetto all'introduzione per le sostanze reprotossiche di categoria 1A e 1B della gerarchia delle misure di

Rispetto all'introduzione per le sostanze reprotossiche di categoria 1A e 1B della gerarchia delle misure di gestione del rischio attualmente previste per cancerogeni e mutageni, i sindacati si sono dichiarati favorevoli prevedendone un impatto rilevante e positivo.

A livello nazionale si registra che Confindustria Toscana nord, che rappresenta 30 aziende, ha aderito agli impegni di Greenpeace Detox nel 2016. Il progetto Detox promuove l'ecosostenibilità, tra cui la riduzione dell'uso di sostanze chimiche cancerogene e reprotossiche.

#### PERCORSO DI VALUTAZIONE

La proposta normativa è frutto del lavoro di un apposito Gruppo di esperti in materia, al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'INAIL, nonché degli uffici tecnici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

